Il Sole 24 ORE
Quotidiano
Data 03-04-2013
Pagina 7
Foglio 1 / 2

www.ecostampa.it

L'offerta

I PIP E I FONDI APERTI

Piani assicurativi individuali ad alto grado di flessibilità

Chi li sottoscrive può modificare i versamenti o sospenderli nel corso degli anni

PAGINA A CURA DI
Andrea Curiat

Sono il terzo pilastro della previdenza. Hanno conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi mesi, laddove i fondi aperti e negoziali stentavano a raccogliere nuove adesioni, grazie a caratteristiche tali da renderli un'opzione valida per assicurarsi una rendita aggiuntiva nell'età della pensione. I piani individuali pensionistici, o Pip, sono prodotti di natura assicurativa e a sottoscrizione volontaria. Il loro ruolo nel quadro della previdenza complementare è fondamentale e sono sottoposti al regolamento e alla vigilanza della Covip. Nei primi nove mesi del 2012, gli iscritti ai Pip sono cresciuti del 22,2%, mentre i rendimenti medi si sono attestati all'8,1 per cento.

La flessibilità rappresenta il principale punto di forza dei Pip. Chi sottoscrive un piano individuale, infatti, può decidere l'ammontare delle contribuzioni da versare nel corso degli anni ed eventualmente anche sospendere il pagamento dei premi, riattivandolo in qualsiasi momento, senza per questo vedersi rescindere il contratto. La rendita (vitalizia, reversibile, o una combinazione delle due) è percepita al momento della pensione, purché siano passati almeno 5 anni dall'adesione a una forma di previdenza complementare; ma è anche possibile continuare a versare delle contribuzioni oltre il momento del ritiro dal lavoro, purché il Pip sia stato sottoscritto almeno 12 mesi prima. Infine, è possibile richiedere un'anticipazione fino al 75% per spese sanitarie o per l'acquisto e il restauro della prima casa, o del 30% per altre esigenze. In entrambi i casi, però, è necessario che siano trascorsi almeno otto anni dall'adesione alla previdenza complementare.

Tipologie

I Pip si dividono in tre categorie:

- le assicurazioni sulla vita che si rivalutano sulla base dell'andamento di una gestione interna separata (primo ramo assicurativo);
- le polizze *unit linked* la cui performance dipende dal valore delle quote di uno o più fondi detenuti dalla compagnia di assicurazioni (terzo ramo assicurativo);
- le forme miste, con caratteristiche ibride tra le due tipologie.

Le gestioni separate sono solitamente più indicate per risparmiatori con un basso profilo di rischio, perché prevedono spesso un rendimento minimo e una garanzia sul capitale versato. Inoltre, vale il consolidamento annuo dei risultati: se in un anno il Pip registra una performance migliore del rendimento minimo previsto, allora il surplus si considera definitivo e non può essere intaccato da perdite future negli anni successivi di gestione. Un meccanismo non previsto dai fondi negoziali e da quelli aperti.

Patrimoni e costi

Se è vero che gli investimenti sottostanti al Pip vengono gestiti dalla stessa compagnia di assicurazioni, bisogna comunque tener presente che i patrimoni raccolti attraverso i piani individuali pensionistici sono separati e autonomi da quelli della società, così da offrire una maggiore tutela ai sottoscrittori. In altre parole, in caso di fallimento o insolvenza dell'assicurazione, i creditori non possono rivalersi sulle masse in gestione legate al Pip, come accade anche agli altri fondi pensione. I costi rappresentano la nota dolente dei Pip. L'Isc (Indicatore sintetico dei costi) medio è pari al 3,51% a 2 anni e scende gradualmente all'1,61% nell'arco di 35 anni (contro il range 1%-0,2% dei fondi negoziali). E, secondo stime della stessa Covip, ogni punto percentuale di costo in più riduce il rendimento a 35 anni del 20% circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 03-04-2013
Pagina 7
Foglio 2 / 2

www.ecostampa.it

ATTENTI A...

I motivi della crescita
I Piani individuali pensionistici continuano a far registrare alti tassi di crescita nelle adesioni, a differenza delle altre tipologie. Il successo è in parte dovuto alle garanzie offerte dai prodotti collegati a gestioni separate del primo ramo assicurativo. Ma c'è anche un'altra motivazione: gli alti incentivi economici previsti per chi vende questo tipo di strumento previdenziale, i cui costi sono in gran parte pagati dai sottoscrittori; a parità di condizioni generali, quindi, le prestazioni pensionistiche si riducono

Gli strumenti

LE TIPOLOGIE

Fondi pensione negoziali
Forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori e lavoratori di un determinato territorio o area geografica

Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip)
Sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. Offrono diverse linee di investimento e possono essere agganciati a gestioni separate che consolidano anno per anno i rendimenti della gestione. Sono più costosi dei fondi aperti

Fondi pensione aperti
Sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (Sgr) e società di intermediazione mobiliare (Sim). Sono strumenti che offrono un'ampia gamma di linee di investimento, associate a diversi gradi di rischio e di rendimento

Fondi pensione preesistenti
Sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta

CHI PUÒ ADERIRE

I soggetti
La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria ed è destinata in particolare al mondo del lavoro. Possono aderire alle forme pensionistiche complementari i seguenti soggetti:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi o liberi professionisti
- lavoratori con altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto oppure un contratto di collaborazione occasionale)

Si può comunque aderire anche se non si svolge un'attività lavorativa o se si è una persona fiscalmente a carico di un familiare già aderente a una forma pensionistica complementare

Senza vincoli di settore. Gli strumenti ai quali può accedere anche un autonomo

Un'opportunità a tutto campo

Se i fondi pensione chiusi sono riservati a chi rientra in determinate categorie professionali, i fondi aperti permettono a tutti i lavoratori italiani, indipendentemente dalla loro specifica condizione, di accedere alla previdenza complementare. Non importa che si sia lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti: tutti possono aderire volontariamente ai fondi aperti.

L'adesione può avvenire su base individuale oppure – per i soli lavoratori dipendenti privati - attraverso un accordo collettivo stabilito dai contratti di lavoro o dai regolamenti aziendali.

Proprio la scelta tra adesione individuale e collettiva determina le prime differenze nei meccanismi contributivi del fondo. Nel primo caso, infatti, si è liberi di scegliere l'importo e la periodicità dei versamenti al gestore. Si può, ad esempio, optare per una quota fissa mensile, semestrale, annuale, o viceversa versare solamente il Tfr e null'altro. I liberi professionisti, dunque, saranno sempre liberi di scegliere l'ammontare dei propri contributi.

Nel caso dell'adesione collettiva, invece, sono i contratti collettivi a fissare l'importo minimo e la tempistica dei versamenti.

Dopo 2 anni dall'adesione a un fondo aperto, il lavoratore può decidere di sottoscrivere una diversa forma di previdenza complementare. Una volta presa la decisione, il capitale versato sino a quel momento, rivalutato in base ai risultati della gestione, viene trasferito interamente al nuovo fondo. Il processo non prevede oneri aggiuntivi di alcun genere, salvo ovviamente l'eventuale differenza di costi di gestione tra i due piani previdenziali.

Dopo almeno 5 anni di versamenti, chi va in pensione ed è iscritto a un fondo aperto può godere della propria prestazione. È possibile convertire parte della rendita in una liquidazione in contanti. L'importo è compreso entro il 50% del capitale accumulato, ma il tetto sale al 100% qualora la conversione in rendita del 70% del montante accumulato sia inferiore alla metà dell'assegno sociale annuo.

DUE VIE
In caso di iscrizione «personale» si è liberi di scegliere importo e periodicità dei versamenti diversamente da quanto avviene con l'adesione collettiva

I costi dei fondi pensione aperti sono, in media, leggermente superiori a quelli dei fondi chiusi. L'Isc (Indicatore sintetico di costo) medio rilevato dalla Covip è pari al 2% dopo 2 anni, scende all'1,3% dopo 5 anni, si riduce ulteriormente all'1,2% dopo 10 anni e all'1,1% dopo 35 anni. Il 2012 si è chiuso con rendimenti positivi pari in media all'8,6 per cento: più del doppio rispetto alla rivalutazione del Tfr, ferma al 3,2 per cento. Il risultato segue un 2011 di crisi, che si era chiuso con un -2,4% medio. L'andamento dei fondi pensione aperti è strettamente correlato con la performance dei titoli di Stato ed europei, che rappresentano l'asset class privilegiata in cui è investito il 49,7% circa delle masse totali in gestione.

Anche se si guarda al medio-lungo periodo, comunque, le performance dei fondi aperti sono positive. Negli ultimi 10 anni, il guadagno offerto da queste forme di previdenza complementare è stato pari in media al 31%, superiore al 30% di rivalutazione del Tfr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL MIO GIORNALE
Si compensano solo i ruoli fiscali
▸ pagina 14

Le risposte ai temi dei lettori. Impossibile «pagare» i debiti previdenziali con disponibilità fiscali

Ruoli compensati solo nel fisco

Le regole per l'F24 sono definite nel decreto 10 febbraio 2011

Salvina Morina
Tonino Morina

Il problema segnalato dalla lettrice che ha compensato un credito Irpef con un debito previdenziale iscritto a ruolo è difficilmente superabile. Gli effetti sono quelli indicati dalla lettrice, con Equitalia che non riconosce la compensazione e l'agenzia delle Entrate che non può annullare l'F24 perché non può intervenire su somme di competenza di altri enti.

Per evitare un contenzioso inutile, sarebbe sperabile che Equitalia riconoscesse la **compensazione** cancellando il debito Inps con il credito Irpef. Diversamente, il contribuente dovrebbe pagare il debito Inps e considerare l'importo del credito Irpef come non usato, chiedendone il rimborso o l'utilizzo in compensazione ordinaria in dichiarazione o con l'F24 per tributi, contributi e premi, non iscritti a ruolo. Al riguardo, si ricorda che lo scambio di crediti con debiti a ruolo va fatto nel modello «F24 accise», reperibile solo in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Con la risoluzione 18/E del 21 febbraio 2011, l'agenzia ha istituito il codice tributo da indicare: è il codice «Ruol», denominato «Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori - articolo 31, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78». Questo codice è esposto nella sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione», in corrispondenza degli «importi a debito versati». Nella stessa sezione, nel campo «ente», si indica la lettera «R», nel campo «prov.» si indica la sigla della provincia di dell'agente della riscossione presso il quale il debito è in carico. Il campo «codice identificativo», «mese» e «anno di riferimento» non vanno compilati.

Le regole sul blocco delle compensazioni dei crediti in F24 in caso di cartelle di pagamento definitive con debiti erariali scaduti sono dettate dal decreto del 10 febbraio 2011. Il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali è effettuato dai contribuenti con la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, tramite il versamento unificato con F24. È possibile usare i crediti erariali per pagare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali di qualsiasi importo, anche non scaduti. Il contribuente può usare in compensazione i crediti per il versamento parziale delle pendenze maturate per tributi erariali presso l'agente della riscossione. È inoltre possibile usare il credito per l'estinzione dei debiti per oneri accessori, compresi aggi e spese a favore dell'agente. L'articolo 31, comma 1, dispone che la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, e scaduti. Le cartelle rateizzate non si considerano debiti scaduti.

I contribuenti che dribblano il divieto di usare i crediti sono soggetti ad una sanzione del 50% in caso di indebita compensazione se esistono debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. La penalità può essere ridotta con il ravvedimento o con la definizione agevolata in presenza di atto di contestazione.

LA DISCIPLINA
L'agenzia delle Entrate non può annullare la delega sbagliata se riguarda enti diversi come l'Inps

IL MIO GIORNALE

FISCO
Come è disciplinato il «dare-avere»

Un mio cliente doveva pagare una cartella per un ruolo non scaduto relativo a contributi previdenziali, ma aveva un credito Irpef. Anche se la legge inibisce la compensazione di crediti erariali con debiti previdenziali, la delega di pagamento è stata comunque presentata (delega a zero). Equitalia non riconosce la compensazione e l'agenzia delle Entrate non può annullare la delega perché non può intervenire su tributi di altri enti. Come ovviare al problema? Equitalia non può annullare la delega? Bisogna intervenire con una richiesta di rimborso che chissà quando avverrà?

Milena Arragone

NORME E TRIBUTI

L'Asi aumenta i costi dei piccoli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'ANALISI

Serena Uccello

Un mercato sostenuto solo da over 50 e immigrate

I dati diffusi ieri dall'Istat sull'andamento del mercato del lavoro a febbraio sono ancora più preoccupanti di quelli conosciuti in precedenza e lo sono al di là delle apparenze. Velocemente i numeri: a febbraio la disoccupazione è scesa rispetto al mese precedente dello 0,1%. Poco, pochissimo, soprattutto se si considera il ben più cospicuo incremento su base annua (+1,5%). E poco, pochissimo perché veniamo da due mesi tremendi, due mesi che da soli hanno totalizzato 180mila posti persi.

Tanto basta a catalogare la flessione di febbraio come un rimbalzo tecnico. L'osservazione oggettiva delle pedine in campo, compresi i numeri che ci arrivano dall'Europa, porta a dedurre che quello 0,1% è insufficiente a delineare qualcosa di diverso da, appunto, un rimbalzo tecnico, un risultato che attiene più alla legge della statistica che alla speranza di cambiamento. Nulla autorizza, data la gravità della crisi, a pensare che ci troviamo dinanzi a un'inversione di tendenza. Si tratta piuttosto di una correzione, tecnica ripetiamo, di un trend che, se fosse proseguito con la stessa intensità degli ultimi due mesi, avrebbe assunto proporzioni drammatiche.

C'è poi un secondo elemento che raffredda qualsiasi microtentazione di entusiasmo. Il tasso di occupazione (56,4%) è sì aumentato dello 0,1% nel confronto congiunturale ma è calato dello 0,5% rispetto a dodici mesi prima. E non solo: a determinare l'incremento, peraltro esiguo, è stata esclusivamente la componente femminile (circa 48mila occupate in più). Analizzando questo segmento emerge che questi posti al "femminile" sono ricoperti per lo più da straniere e per lo più da over 50. Questo vuol dire che là dove l'occupazione cresce lo fa per effetto dell'immigrazione e delle nuove norme pensionistiche. Un effetto che, se pur positivo, non incoraggia. I piedi restano d'argilla, i posti aumentati, se così è, non sono il frutto di una ripresa dell'economia, non segnano la ripresa di vitalità del sistema produttivo. Anche perché permane ben oltre ogni soglia di allarme consentito la disoccupazione dei giovani. E così dall'argilla passiamo alla sabbia. Anche in questo caso se è vero che la disoccupazione giovanile (37,8%) nell'ultimo mese si è contratta dello 0,8%, il dato resta ben poca cosa rispetto all'incremento annuo del 3,9 per cento. Questo nonostante un pacchetto di azioni, la recente riforma del lavoro, che avrebbe dovuto contribuire proprio a un maggiore inserimento degli under 35. Per quanto, sul punto, è onesto rinviare il giudizio ed attendere i tempi necessari perché un intervento normativo possa mostrare o meno la sua efficacia. A questo si deve aggiungere il fatto che nell'area euro le cose non vanno meglio. Sempre ieri infatti Eurostat ha confermato la disoccupazione al 12%, stabile certo ma su un livello record.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia bloccata

La disoccupazione cala ma la ripresa non c'è

BVLGARI

OCTO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Avvisi. L'operazione Poseidone

L'Inps ci ripensa: iscritti i soci Ced

Arturo Rossi

In questi giorni molti contribuenti stanno ricevendo dall'**Inps** una lettera con la quale vengono iscritti d'ufficio alla **gestione commercianti** con relativa richiesta di contributi e sanzioni, in quanto l'iscrizione è retroattiva al 1° gennaio 2008.

Si tratta di una delle conseguenze dell'operazione "**Poseidone**" svolta ripetutamente dall'istituto di previdenza sin dagli anni scorsi e che per molti professionisti ha significato anche vedersi recapitare una comunicazione di iscrizione alla gestione separata.

Tra i lavoratori raggiunti dal provvedimento ci sono i soci di **centri elaborazione dati** (Ced), la cui iscrizione all'Inps prima veniva rifiutata da parte dell'Istituto di previdenza e ora, invece, viene attuata d'ufficio.

I destinatari delle lettere si ritrovano a dover fare i conti con il pagamento, entro maggio, degli arretrati e delle sanzioni, che, come sottolineano alcuni dei diretti interessati, possono essere più alte dei contributi stessi.

Dal 1° gennaio 1996 le predette imprese erano inquadrate nel settore industria. Potevano essere inquadrate nel settore artigianato solo se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge riferita a quest'ultimo comparto.

Rientravano in tale disciplina i datori di lavoro che svolgono, per conto terzi e in via esclusiva, attività di registrazione su nastri o dischi magnetici vergini, ottenendo come prodotto nastri o dischi registrati da fornire ai committenti e riproducibili in più copie. Vi rientravano anche i datori di lavoro che svolgono l'attività di elaborazione mediante calcolatori direttamente attraverso la lettura di nastro o dischi magnetici, di dati, informazioni o testi per riprodurli nel modo voluto su moduli meccanografici.

Quello cui bisogna fare attenzione, è la nuova classificazione Ateco del 2007, che ha fatto rientrare tale attività nei servizi, dando luogo, da parte dell'Inps, all'iscrizione dei soci delle società nella gestione dei commercianti.

Con un recente messaggio, il numero 4324 dell'11 marzo 2013, l'istituto ha informato di aver ultimato le operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2009 relative all'anno 2008, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa. Tali estrazioni hanno dato luogo all'iscrizione d'ufficio di circa 7.500 soggetti alla gestione commercianti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

A CARO PREZZO

L'istituto di previdenza chiede entro maggio il pagamento degli arretrati dal 2008 e le sanzioni

Naturalmente, se coloro che sono stati iscritti d'ufficio ritengono di non rientrare tra i soggetti iscrivibili potranno presentare ricorso avverso l'iscrizione.

Si ricorda che il ricorso va presentato esclusivamente in via telematica, tramite la sede di competenza. Avverso la decisione amministrativa, o trascorsi 90 giorni senza nessuna decisione, si potrà presentare ricorso giudiziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Roberto Napoletano

Diffusione Testata 267.449

Le pratiche devono essere gestite a mano

Lavoratori ex Ipost, salvaguardia a rilento

A dispetto delle previsioni e degli annunci dei mesi scorsi, le pratiche per la salvaguardia dalla riforma previdenziale dei primi 65mila lavoratori non si sono ancora concluse. Causa del rallentamento, loro malgrado, gli **esodati postali**, o meglio i ritardi accumulati nel passaggio delle loro pratiche dall'ex **Ipost** all'**Inps**.

Il decreto legge 78/2010 ha stabilito la soppressione, dal 31 maggio di tre anni fa, dell'Istituto postelegrafonici e il trasferimento delle funzioni e del personale all'Inps. Tale decisione ha comportato la necessità di trasferire all'istituto di previdenza anche le posizioni degli iscritti all'Ipost. Un'operazione che è andata per le lunghe, anche, pare per incompatibilità dei software e per il ridotto numero di persone dedicate. Tale scelta, però, ora sta condizionando l'esito del primo provvedimento di salvaguardia, perché l'Inps non ha il quadro della situazione per quanto riguarda gli esodati postali.

«C'è stata scarsa attenzione sulla questione – afferma Emilio De Martino, del comitato esodati Roma che oggi darà vita a un presidio presso la sede Inps di via Beethoven e poi avrà un incontro con il direttore generale Mauro Nori –. A fronte di 3mila pratiche arretrate da trasferire, è partita l'operazione di salvaguardia. Ma il software per l'inserimento delle domande degli esodati postali è stato fornito solo all'inizio di marzo 2013 e l'inserimento vero e proprio è partito una settimana dopo».

Poiché si tratta di gestire manualmente qualcosa come 3mila potenziali salvaguardati, i tempi si dilatano. Tanto che oggi i rappresentanti degli esodati chiederanno di avere indicazioni sulla data di conclusione dell'operazione, che blocca il rendiconto di tutti i 6.890 "cessati" che rientrano nel primo provvedimento di salvaguardia. «La situazione è grave – prosegue De Martino – perché ci sono persone che dovrebbero già avere la pensione e sono rimaste senza ammortizzatori. A Nori, oltre a chiedere indicazioni sui tempi, daremo anche delle indicazioni per semplificare le procedure per i prossimi provvedimenti di salvaguardia».

M. Pri.

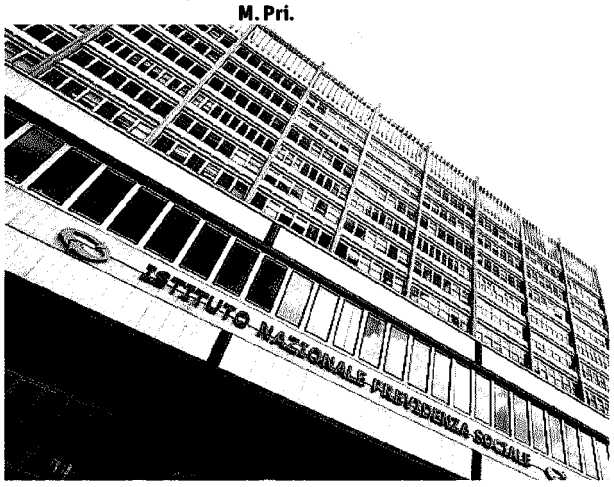

Tempi lunghi. Dal 2010 l'Ipost è stato soppresso ed è confluito nell'Inps

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mercato nero. Le frodi al sistema previdenziale

Offensiva contro il lavoro sommerso

Laura Ambrosi

La direttiva della Gdf per il piano dei controlli per il 2013 ha disposto anche istruzioni dettagliate per le irregolarità nel lavoro subordinato e degli illeciti a esso collegati. Si tratta quindi non solo dell'evasione fiscale e contributiva ma anche dello **sfruttamento dell'immigrazione clandestina**, delle **frodi al sistema previdenziale** e della produzione e il commercio di articoli di **marchi contraffatti**, settori nei quali è noto l'impiego di manodopera irregolare. L'obiettivo, per tale ragione, non è solo recuperare imposte e contributi evasi, ma anche aggredire i patrimoni accumulati da soggetti che commettono tali illeciti.

Gli interventi si concretizzeranno sia con le più note verifiche fiscali presso le imprese e i professionisti, sia con investigazioni e attività di intelligence volte a scoprire organizzazioni che sfruttano in maniera sistematica il lavoro nero per molteplici attività illecite.

L'obiettivo sarà quello di contrastare l'impiego di lavoratori irregolari, avendo però riguardo anche di verificare le gravi forme di violenza commesse nei confronti di talune categorie di soggetti. Si pensi ad esempio a clandestini o immigrati, i quali, in molte circostanze sono costretti a lavorare in condizioni igienico-sanitarie precarie, prive di regole di sicurezza minime e, il più delle volte, anche sottopagati.

L'immigrazione clandestina costituisce poi il più importante canale di alimentazione del mercato del lavoro nero ed è spesso correlato all'impiego irregolare di manodopera a bordo delle navi.

IL VADEMECUM

Attenzione agli appalti fittizi e all'apertura di false partite Iva
Sotto esame collaborazioni e attività occasionali

Per tale ragione, le attività ispettive non trascureranno di verificare la consistenza degli equipaggi imbarcati, tramite riscontro dei ruoli di equipaggio e delle licenze di bordo.

Tra l'altro, nella direttiva è espressamente indicato che tali irregolarità, oltre a essere causa di ingenti danno allo Stato, alterano le dinamiche di concorrenza tra gli operatori economici, soprattutto nel settore nautico.

Normalmente, in questi controlli si procede a rilevare ogni elemento documentale o fattuale utile a stabilire la data di avvio del rapporto di impiego (e nel caso di manodopera a bordo di navi anche quella di imbarco), le mansioni svolte dai singoli addetti e le retribuzioni conseguite, anche tramite contraddittorio con ciascun lavoratore.

Saranno poi verificate le irregolarità contrattuali, quali la formalizzazione di collaborazioni coordinate e continuative, occasionali o l'apertura di (false) partite Iva, in luogo di contratti di lavoro subordinato.

Si punterà anche a scoprire fenomeni di interposizione di manodopera, ossia il ricorso a fittizi rapporti di appalto di servizi con imprese che provvedono solo formalmente ad assumere i lavoratori e ad assolvere i relativi obblighi fiscali e contributivi, quando in realtà il vero obiettivo è di interporsi tra i lavoratori e le aziende "finte" committenti.

Inoltre, tali controlli saranno indirizzati anche a scoprire le indebite prestazioni previdenziali da parte dell'Inps cui è connesso anche l'utilizzo di lavoratori in nero, senza tralasciare il settore agricolo. Si pensi ad esempio ad "ex" dipendenti che beneficiano dell'indennità di disoccupazione, ma che in realtà operano regolarmente presso la medesima azienda.

Quanto verbalizzato, poi, sarà inviato a tutti gli enti interessati per procedere alla quantificazione degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali evasi, oltre che le sanzioni da irrogare. Saranno, quindi, l'Inps o l'Inail a emettere l'atto per la richiesta di contributi omessi. Giova ricordare che sono solo questi ultimi a poter essere eventualmente impugnati dinanzi al tribunale competente.

Qualora il rilievo contenga anche violazioni di carattere penale, la Guardia di finanza notizierà direttamente la procura. Si tratta di sovente, di illeciti in materia di immigrazione o di lavoro minorile.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Mercoledì
03/04/2013

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Roberto Napoletano

Diffusione Testata
267.449

Un regolamento utile ma che va migliorato

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Il regolamento sulle società tra professionisti, a meno di imprevisti, dovrebbe essere pubblicato entro la settimana sulla «Gazzetta Ufficiale». Si tratta di un provvedimento atteso da anni, per consentire agli studi professionali forme organizzative diverse rispetto allo studio associato. Probabilmente il regolamento non rappresenta l'optimum, se non altro perché restano aperte questioni essenziali: prima di tutti il regime fiscale cui saranno sottoposte le società e poi la disciplina previdenziale dei soci professionisti. I due profili sono particolarmente delicati. Per quanto riguarda il primo aspetto, i professionisti sono da sempre abituati a confrontarsi con il regime per cassa (per dirla in modo semplicistico, il reddito è dato da quanto incasso e non dalla competenza temporale delle fatture). Circa la previdenza, la soluzione è essenziale per la stabilità delle Casse di previdenza private che non possono essere private – per un buco normativo – della quota di imponibile collegato alle società.

Rispetto a queste due mancanze del regolamento – dovute alle carenze della legge – si spera che si intervenga presto, con gli strumenti più adeguati, con circolare delle Entrate se sull'assetto fiscale si ritiene sufficiente un chiarimento amministrativo. Con una piccola norma di legge se fosse essenziale per garantire le Casse. Per il resto, messe a posto le tessere che già da ora sappiamo non quadrare, occorre affrontare la questione società tra professionisti con spirito laico. Tra qualche tempo verificheremo se quello delle società professionali è uno strumento utile per gli iscritti agli Albi, per affermarsi sul mercato, nello spirito della qualità e dell'efficienza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Il Sole 24 ORE

FOCUS NORME E TRIBUTI

n. 6

Mercoledì 3 Aprile 2013
www.ilsole24ore.com

#FONDI#TFR#RENDIMENTO#FISCO

La previdenza integrativa

LA COPERTURA PER LA TERZA ETÀ

Come prepararsi la pensione di scorta

- La verifica della situazione e delle opportunità
- Soluzioni sul mercato, funzionamento e vantaggi
- Le stime sulle prestazioni per i profili più diffusi

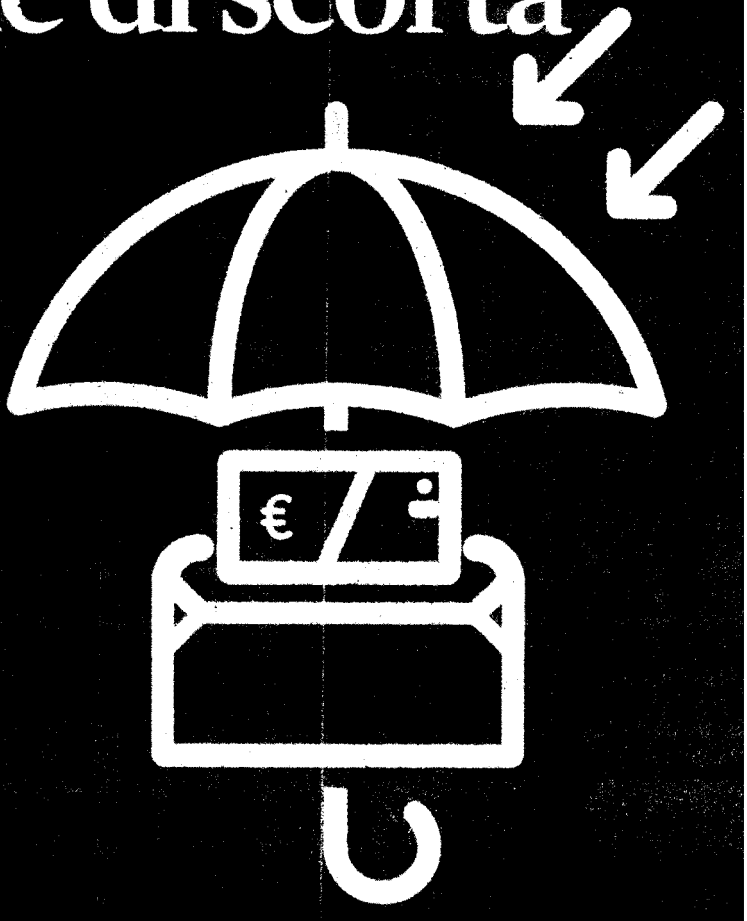

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS
www.selpress.com

La pensione base

LO SCENARIO

Dal calcolo contributivo il primo «taglio» all'assegno

Rendita ipotecata da aspettativa di vita più lunga e rivalutazione legata al Pil

Federica Micardi

Un lavoratore del settore privato che oggi prende uno stipendio annuo lordo di 30mila euro potrà sperare in una pensione di 18mila euro lordi. Questi calcoli valgono però se il nostro soggetto, nato il 1° gennaio del 1968, lavora e versa contributi da 15 anni, non ha mai avuto né mai avrà interruzioni di lavoro e vedrà lentamente aumentare il proprio stipendio fino a 41.260 euro a fine carriera (giugno del 2033).

Nel caso appena visto, il tasso di sostituzione, e cioè il rapporto tra l'ultimo reddito percepito e la pensione, è pari al 60,9 per cento. Più "traumatico" sarà, invece, il passaggio da reddito a pensione per chi ha guadagni più consistenti, perché il tasso di sostituzione scende drasticamente tanto più il reddito sale. Ma perché accade ciò?

È il frutto delle varie riforme previdenziali degli ultimi vent'anni. A chi ha iniziato a lavorare 17 anni fa, e cioè dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo dell'assegno pensionistico viene fatto con il solo sistema contributivo: in pratica, tanto si versa nell'arco della vita lavorativa, tanto sarà restituito (rivalutato) nell'età della pensione. Il calcolo, ovviamente, viene fatto in base all'aspettativa di vita, che come tutti sappiamo si sta allungando, e nell'ipotesi – sempre meno certa – che si lavori con continuità.

Inoltre, i contributi previdenziali vengono calcolati sul reddito effettivo solo entro una certa soglia, oggi fissata a 96mila euro lordi. Questo significa che se si guadagnano 75mila euro netti oppure 200mila l'importo annuo di contributi versati all'ente previdenziale è esattamente lo stesso e la pensione sarà sempre di 44.580 euro.

Per integrare l'assegno pensionistico è quindi necessario organizzarsi per tempo.

Il riscatto della laurea

Una strada scelta da molti, in passato, per agguantare prima l'età della pensione senza rimetterci dei soldi era quella di riscattare la laurea. Oggi è ancora conveniente questa via? Una risposta univoca non c'è, dipende dai singoli casi. Di sicuro per chi già lavora riscattare gli anni di studio è molto oneroso (sarà l'Inps a fare il dovuto calcolo su richiesta dell'interessato), ma può essere conveniente se si rientra nel calcolo misto, in parte retributivo e in parte contributivo.

Tra i vantaggi: l'agevolazione fiscale (completa deducibilità se è il soggetto interessato a pagare il proprio riscatto; detrazione del 19% se il riscatto viene pagato dai genitori per i figli a carico), la possibilità di pagare in 120 rate senza interessi, il conteggio degli anni riscattati valido ai fini della pensione. I rischi: chi è ancora lontano dalla pensione non può conoscere quale beneficio economico ne trarrà, ma per chi rientra nel solo calcolo contributivo l'impatto sull'assegno sarà limitato. Inoltre, a differenza di altre tipologie di investimento, non c'è la possibilità di liquidarlo in caso di necessità.

L'aspettativa di vita

Un altro capitolo importante riguarda l'aspettativa di vita. Il nostro Paese è tra i più longevi al mondo, un primato che se da una parte tranquillizza, sul fronte dei conti previdenziali è decisamente una brutta notizia. Perché più si allunga la vita, più, a parità di anni lavorati, si riduce l'assegno mensile. L'alternativa (che in realtà è un obbligo) è quella di restare a lavorare più a lungo. La recente riforma Fornero ha infatti previsto che, automaticamente, se l'aspettativa di vita si allunga, si allontani della stessa misura temporale l'età per il pensionamento.

I numeri previsionali sono impressionanti: nel 2010 l'età media di uomini e donne era rispettivamente di 78,1 anni e di 83,7, nel 2040 – quindi fra 27 anni – sarà di 84,2 per gli uomini e 89,1 per le donne; queste ultime sfonderanno il tetto dei novant'anni nel 2050.

Il quadro demografico

La speranza di vita nel periodo 2000-2060

	Maschi	Femmine
2000	76,5	82,5
2005	78,1	83,7
2010	79,1	84,3
2015	80,3	85,3
2020	81,2	86,2
2025	82,0	87,0
2030	82,8	87,8
2035	83,5	88,4
2040	84,2	89,1
2045	84,8	89,6
2050	85,3	90,2
2055	85,8	90,6
2060	86,2	91,1

Fonte: Istat

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS
www.selpress.com

Casse dei professionisti. Le riforme

L'obiettivo è la sostenibilità

Valentina Maglione

In pensione più tardi e con assegni meno consistenti. È la prospettiva con cui devono fare i conti i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private. Dagli avvocati ai commercialisti, dagli architetti ai medici, anche gli "autonomi" degli studi, come accade per gli altri lavoratori (si veda il servizio in alto), devono infatti prepararsi a una terza età meno garantita, rispetto al passato, dal "primo pilastro".

In particolare, molti professionisti, tra qualche anno, potranno contare sulla pensione di vecchiaia non prima dei 70 anni e, per ottenere l'assegno in anticipo, dovranno comunque raggiungere requisiti di età elevati. Inoltre, il trattamento sarà ridotto da metodi di calcolo – compreso il contributivo – penalizzanti rispetto a quelli applicati ai "vecchi" assegni. Completano il quadro le aliquote di contribuzione, già cresciute rispetto agli anni scorsi e destinate a proseguire la salita.

Sono gli effetti delle riforme che le Casse hanno varato sulla spinta del decreto salva Italia. Il decreto legge 201/2011 (articolo 24, comma 24) ha infatti chiesto agli enti previdenziali privati di adottare, entro il 30 settembre 2012, misure per garantire la sostenibilità della gestione – vale a dire l'equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per le prestazioni pensionistiche – a 50 anni. A dover intervenire in modo incisivo per rispettare i nuovi vincoli sono state le Casse "storiche", privatizzate dal decreto legislativo 509 del 1994, che garantivano ai loro iscritti le condizioni più generose. E tra di loro, il cambio di rotta più netto l'hanno messo a segno gli enti previdenziali di ingegneri e architetti (Inarcassa) e consulenti del lavoro (Enpacl) che, per il calcolo dell'assegno, sono passate al metodo contributivo. Le riforme cambiano di molto anche le pensioni degli avvocati. La Cassa forense ha infatti deciso di elevare l'aliquota del contributo soggettivo, passata quest'anno dal 13% al 14% e destinata a salire al 14,5% nel 2017 per arrivare al 15% nel 2021. Inoltre, per calcolare la pensione dei legali ora si prendono in considerazione tutti gli anni di contribuzione validi, senza più escludere i cinque anni peggiori.

Non hanno invece dovuto rivedere i loro sistemi le Casse più "giovani", nate con il decreto legislativo 103 del 1996, come, per esempio, quelle di psicologi, periti industriali e biologi. Questi enti previdenziali hanno infatti dovuto adottare dalle origini il metodo contributivo: sostenibile per definizione, ma che non assicura pensioni adeguate.

A rendere più fosco lo scenario sono, inoltre, i redditi in calo. La crisi, infatti, ha fatto diminuire le commesse per i professionisti e, anche per chi lavora, ha reso più lungo e complesso l'incasso delle parcelle. Tanto che l'Adepp, l'associazione che riunisce le Casse private, ha fotografato quasi per tutti i professionisti la caduta degli imponibili previdenziali medi: le flessioni più pesanti (con i dati depurati dall'inflazione) si abbattono su architetti e ingegneri (-25,9% nel 2012 rispetto al 2007) e avvocati (-20,4%). Una discesa che contribuirà ad assottigliare le prestazioni di "primo pilastro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le «famiglie»

01 | LE CASSE «STORICHE»
Le Casse previdenziali dei professionisti sono state trasformate da enti pubblici a enti di diritto privato con il decreto legislativo 509 del 1994. Si tratta, tra le altre, delle Casse di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, notai, geometri, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, giornalisti, ingegneri e architetti

02 | LE «NUOVE» CASSE
Il decreto legislativo 103 del 1996 ha autorizzato la creazione di nuovi enti previdenziali privati di categoria. Sono così nate le Casse di periti industriali, biologi, psicologi, infermieri, agronomi, attuari, chimici e geologi

L'effetto Pil

Un ulteriore fattore che influenza sensibilmente il rapporto tra l'ultimo reddito percepito e la rendita pensionistica è l'andamento del Pil. La rivalutazione del montante individuale (il capitale accumulato negli anni con il versamento dei contributi previdenziali) viene, infatti, calcolata sulla base del prodotto interno lordo, più precisamente della media del Pil degli ultimi cinque anni.

La rivalutazione viene effettuata quando il lavoratore va in pensione. Oggi non è quindi possibile valutare quale sarà l'impatto della rivalutazione tra venti o trent'anni. Ma sapere che esiste un "effetto Pil" è importante. Nelle simulazioni si è visto che a parità di condizioni un Pil pari al 2% o un Pil pari all'1% si traducono in una forbice che può superare i dieci punti percentuali, in pratica il tasso di sostituzione può passare dal 50 al 60 per cento.

Sono tanti i fattori che potranno condizionare la nostra pensione. Sapere, per tempo, come stanno le cose consente di crearsi una rendita parallela che garantisca un introito mensile adeguato. Fare chiarezza su questi aspetti e illustrare le possibili strade per una maggiore sicurezza previdenziale è proprio l'obiettivo di questa guida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La pensione base

L'INFORMAZIONE

Un software per monitorare il «destino» previdenziale

Verso il traguardo il sistema ufficiale di proiezione generato da Inps e Casse private

Davide Colombo

Lo scorso febbraio il Pil reale dell'Italia è stato pari a 114.257 miliardi. La differenza (ovviamente negativa) rispetto al Pil del febbraio 2007 è di 9.892 miliardi. Dopo l'avvio del grande ciclo di recessioni che si è aperto sei anni fa e che nel nostro Paese sembra perdurare, è anche con numeri come questi che dovremmo cominciare a prendere dimestichezza. L'andamento del Pil, sia pure in termini nominali e non reali, determina nel nostro sistema previdenziale la valorizzazione del montante contributivo di ogni lavoratore iscritto a una gestione previdenziale obbligatoria. Quel conto corrente "nozionale" che esprimerà la pensione futura diventerà accessibile a tutti nei prossimi mesi, grazie all'avvio del programma di comunicazione previdenziale annunciato dal ministro Elsa Fornero e che verrà realizzato da Inps e con la collaborazione di Adepp (il raggruppamento delle casse previdenziali dei professionisti). La visibilità dell'estratto conto integrato consentirà di leggere un valore cumulato che comprende tutti i versamenti, anche se effettuati su gestioni diverse durante il ciclo di vita lavorativa.

È un primo passo importante. Perché un sistema contributivo deve essere basato su un'informazione costante e condivisa sulle prospettive previdenziali di ogni lavoratore. Oltre all'accesso all'estratto conto integrato, per i lavoratori prossimi al ritiro (i nati entro il 1955) verrà offerto anche un calcolatore che certifica il momento del pensionamento e il valore dell'assegno futuro. In prospettiva un simulatore della pensione futura sarà accessibile a tutti e offrirà una stima dell'assegno pensionistico sulla base di alcune ipotesi di carriera lavorativa e contrattuale ben definite.

Alla giungla di "pensionometri" offerti da tante banche e assicurazioni, se ne aggiungerà uno ufficiale, generato dall'Inps e dalle casse previdenziali privatizzate. Per lunghissimi anni si è parlato in Italia della busta arancione degli svedesi, vale a dire il resoconto periodico offerto a tutti i lavoratori di quel Paese che, come il nostro, ha adottato un sistema contributivo puro. Finalmente, dopo tante incertezze, sperimentazioni e retromarce, si parte con un sistema tutto basato sulla comunicazione online e che, se ben pubblicizzato e accompagnato da iniziative serie di educazione finanziaria, farà arrivare alla meta finale il modello pensionistico italiano. Abituarsi a controllare il conto previdenziale (o la stima della pensione futura) come facciamo oggi con il conto corrente bancario o il deposito titoli, consentirà di rimodulare le nostre scelte di spesa e risparmio.

Ma, anche, di diventare lavoratori più consapevoli ed esigenti, attenti alla forma e ai contenuti del nostro contratto di impiego, del Tfr che ad esso è collegato, agli scatti di anzianità. Istituti probabilmente da ripensare in un contesto normativo che prevede una vita lavorativa fino ai 67 anni o più. Sapremo meglio se (e quando) accedere a una forma previdenziale integrativa, quali scelte assicurative effettuare e perché. Abituati, come siamo, a continui interventi al margine sulla nostra normativa previdenziale, sappiamo che il "cantiere pensioni" non si fermerà certo al decreto "Salva Italia" del novembre 2011. Ma con un bussola informativa potente come quella annunciata seguiremo con meno incertezza anche gli sviluppi, inevitabili, che seguiranno. Sperando, nel frattempo, che il Pil dell'Italia torni a camminare su una curva costante e crescente che, sola, potrà garantire pensioni adeguate anche alle generazioni future, le quali, per ora, si devono accontentare della notizia che il sistema è finanziariamente sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

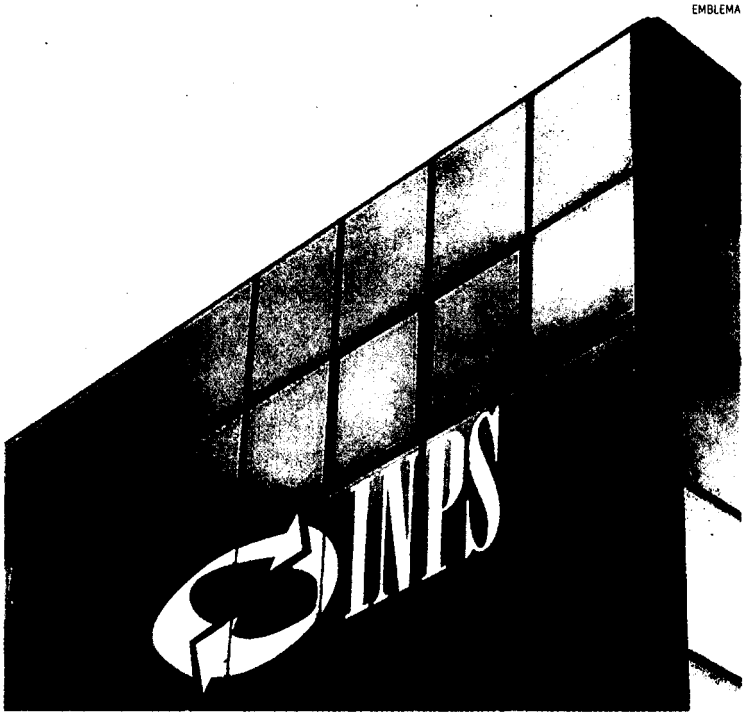

EMBLEMA

L'Inps. L'istituto gestisce la quasi totalità della previdenza italiana

In sintesi

01 | ESTRATTO CONTO
Da circa un anno è stata avviata la fase sperimentale per l'estratto conto integrato previdenziale, che riguarda le persone che hanno versato i contributi in più gestioni. Entro aprile lo potranno utlizzare 1,1 milioni di persone, su un totale di 5-6 milioni

02 | IL SISTEMA IN RETE
Per i nati entro il 1955 e iscritti all'Inps sarà messo a disposizione un calcolatore della pensione che indicherà data di pensionamento e importo della stessa. I più giovani, invece, potranno utilizzare un simulatore che non effettuerà un calcolo vero e proprio ma fornirà degli scenari

L'iniziativa. Il «simulatore» sul sito del Sole 24 Ore

Così funziona il «pensionometro»

Marco Lo Conte

Per raggiungere una destinazione è necessario seguire una rotta; che sarà passibile di aggiustamenti e correzioni, ma che alla partenza fornisce in ogni caso un'indicazione su come muoversi. Per questo si è usata la metafora della «bussola previdenziale» per indicare gli strumenti che forniscono una stima di quanto percepirà il lavoratore al momento della pensione. Per avviare questo percorso Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, da anni ha reso obbligatoria per tutte le forme previdenziale l'indacazione di un "Progetto esemplificativo", che fornisce una stima di quanto si percepirà come secondo pilastro pensionistico. Anche sul sito web del Sole 24 Ore, all'indirizzo www.ilsole24ore.com/calcola-pensione è operativo un motore di calcolo che fornisce una stima dettagliata di quanto si percepirà sia come pensione sia come pensione di scorta, in base alla normativa in essere, aggiornata all'entrata in vigore della riforma Monti/Fornero con le novità in vigore dal 2013.

Calcoli che si basano su una serie nutrita di ipotesi di partenza: il «pensionometro» è stato realizzato per il Sole 24 Ore da Epheso, società che elabora motori di calcolo e software per la finanza e la previdenza e ipotizza necessariamente che la contribuzione passata prosegua in futuro senza interruzioni. Inoltre si considerano varie ipotesi di crescita reale della retribuzione maggiorata del tasso di inflazione atteso (supposto che l'inflazione per gli anni futuri si attesti al 2%). Rilevante per il calcolo del primo pilastro del sistema contributivo, un tasso di crescita reale del prodotto interno lordo dell'1,5% annuo. Le stime pensionistiche, di previdenza pubblica così come di previdenza complementare, e le contestuali elaborazioni reddituali sono state realizzate senza considerare l'effetto (positivo) della deducibilità dei contributi.

È importante sottolineare che i risultati indicati sono in euro attuali, in base cioè al potete d'acquisto attuale e quindi al netto dell'incidenza negli anni dell'inflazione. Punto importante dell'elaborazione è la stima dei possibili rendimenti futuri dei mercati finanziari, azionari e obbligazionari. Il simulatore inoltre utilizza per il calcolo valori medi di costi in fase di accumulazionme, così come in fase di erogazione delle rendite, oltre che l'adesione a comparti bilanciati 50/50 tra azioni e obbligazioni.

Il risultato? Ripetiamo, è una stima, non una promessa garantita. Ma che in valori assoluti e in percentuale rispetto all'ultimo stipendio fornisce la rotta indicativa del nostro destino previdenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il secondo pilastro

LA DECISIONE

I passi giusti per scegliere quanto e come investire

Tra i vari comparti uno è sempre «garantito» per favorire chi è vicino al ritiro

Marco lo Conte

Dall'allungamento della speranza di vita al passaggio al sistema contributivo, sono molti i fattori che inducono a utilizzare la previdenza complementare per rendere più sereno il nostro futuro da pensionati. Ma una volta deciso che è il caso di aderire a un fondo pensione, come muoversi per accantonare la giusta quota di contributi nello strumento più adeguato? Disporre di un "libretto di istruzioni", come questa guida, può essere particolarmente utile per coloro che, come gli italiani, sono stati accompagnati alla pensione per decenni da un sistema che si occupava totalmente di loro, sollevandoli dalla necessità di farsi parte attiva nella definizione del proprio destino previdenziale.

Il percorso

La pensione invece oggi non si "ottiene", ma si "costruisce": è frutto delle scelte dei singoli, che di conseguenza sono i responsabili del loro tenore di vita quando smetteranno di lavorare. Un salto culturale e psicologico non indifferente per l'Italia. La lentezza dell'entrata in vigore della riforma Dini-Treu – che ha sostituito il sistema retributivo con quello contributivo – ha fatto mancare la percezione di quanto sia necessario un secondo pilastro previdenziale; e infatti pochi hanno aderito ai fondi pensione (circa il 23%).

Dunque, quali sono i passi giusti per "costruirsi" una pensione di scorta? Li abbiamo riepilogati nella pagina a fianco: indicazioni oggetto di riflessione, talvolta ancora aperta nel dibattito accademico. È comunque opportuno poter contare su un "battistrada" cui fare riferimento per approfondire le proprie scelte, magari con il supporto di un consulente per i casi più controversi (adesione a più enti previdenziali, periodi di non contribuzione eccetera).

Innanzitutto è necessario raccogliere i nostri contributi, comprendendo ad esempio quello relativo all'eventuale anno di servizio militare, o considerando la possibilità di riscattare gli anni di laurea universitaria. Decidere quanto versare al proprio fondo pensione è tema dibattuto, anche perché il "quanto" si intreccia con il "come", ossia con la scelta del comparto di investimento da preferire.

Sul primo tema c'è da dire che la normativa prevede l'adesione a un fondo pensione con il proprio Tfr, cui è utile per chi aderisce a un fondo negoziale aggiungere una quota volontaria, che trascina con sé il contributo del datore di lavoro. Sul come, c'è chi ritiene ottimale la scelta di aderire da giovani a un comparto più rischioso e trasferire la propria posizione in comparti più prudenti man mano che ci si avvicina alla pensione; c'è chi invece sostiene l'efficienza di linee bilanciate a basso tasso di manutenzione.

I fondi pensione offrono diversi comparti di cui uno obbligatoriamente garantito, destinato a chi è vicino alla pensione. A grandi linee, chi è più giovane dovrebbe versare una quota maggiore della propria retribuzione in un fondo pensione e/o aderire ad una linea di investimento meno prudenziale, mentre chi ha superato i 50 anni potrebbe versare meno e scegliere comparti meno aggressivi.

Scelte su misura

Quel che preme sottolineare è che ciascuno deve compiere la propria scelta in base alle proprie esigenze; a questo scopo è particolarmente utile il motore di calcolo di cui abbiamo riferito nella pagina precedente, ossia il "pensionometro", il quale consente di verificare come al variare delle scelte di contribuzione, dal quanto al come, si producano differenti pensioni di scorta. Acquisire dimestichezza con questo strumento, effettuando qualche tentativo, consente di individuare il livello contributivo ottimale, da affinare successivamente. Anche perché dal "conto previdenziale" acceso presso il proprio fondo pensione è possibile ottenere anticipazioni (prima casa, salute, altri motivi) ed è possibile restituire questo denaro sulla propria posizione: mosse che modificano provvisoriamente la propria strategia, che necessita dunque di qualche manutenzione. Necessaria, anche per sfruttare a dovere i vantaggi fiscali connessi all'adesione alla previdenza complementare; o per decidere se al pensionamento riscattare parte del montante finale in contanti oppure se puntare tutto su una rendita vitalizia, da scegliere tra le varie forme previste: reversibile, certa o controassicurata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELPRESS
www.selpress.com

Gli ostacoli. Il deficit di conoscenza

Frena la scarsa cultura finanziaria

Undici milioni di italiani sono di fatto «analfabeti finanziari»: il 47% non sa come funziona l'interesse composto su un conto corrente, il 49,1% non sa come varia il potere d'acquisto al variare di reddito e prezzi mentre il 43,7% non sa che l'acquisto di quote di una singola società è più rischioso dell'acquisto di una quota di fondo azionario: dati emersi dall'ultima indagine realizzata dal Censis su un campione di 2.400 italiani per conto della Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione.

È l'ultima conferma del deficit di conoscenze in materia finanziaria che colpisce gli italiani. E che si riflette sulla difficoltà a darsi da fare per passare a contromisure, al presentarsi di un problema, in materia di decisioni di carattere economico-finanziario. Anche per questo sono pochi i lavoratori che aderiscono ai fondi pensione e tra chi aderisce prevale l'effetto inerziale: in una materia oggettivamente complessa e che le istituzioni non riescono a rendere comprensibile, decidere cosa fare, per chi non è esperto, diventa un'impresa difficilmente sormontabile. I più rimangono fermi; anche chi ha deciso di destinare il proprio Tfr a uno strumento di secondo pilastro raramente interpella il proprio fondo pensione o modifica la linea di investimento. Il risultato è che pochi conoscono le opportunità che i fondi pensione offrono agli aderenti: solo l'11,8% sa che esistono vantaggi fiscali per chi si iscrive, il 35,8% sa come sono rivalutati i contributi mentre poco più della metà, il 52% secondo il Censis, conosce le condizioni per disporre del capitale accumulato prima del pensionamento.

Il risultato di questo deficit di conoscenze e di scarsa adesione rischia di creare nei prossimi decenni ampie fasce di popolazione che vivranno con redditi molto bassi. E già ora lo spettro di una vecchiaia di indigenza sta profilandosi. «Nell'immaginario degli italiani – dice Giuseppe De Rita, presidente del Censis – la pensione ha occupato il posto che fino a qualche decennio fa occupavano la guerra o la carestia: sciagure più grandi». Orfani dello Stato mamma, che tramite l'Inps si occupava di gestire il destino previdenziale, gli italiani si trovano oggi con pochi strumenti in mano per far fronte alle necessità della contemporaneità. Impietosa l'indagine Censis sulle aspettative rispetto alla pensione: confrontando le aspettative del pensionamento con i numeri della riforma Monti-Fornero, emerge che solo il 23,5% dei lavoratori smetterà di lavorare all'età desiderata. Gli altri rischiano di lavorare più a lungo o, peggio, di passare gli ultimi anni da precari o disoccupati prima di incassare la rendita. Un rischio che si può tuttavia affrontare: acquisendo informazioni, conoscenza e consapevolezza (magari con questa guida) e compiendo scelte coerenti con le proprie esigenze.

Ma. l. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gestione della raccolta. L'articolazione dell'offerta

A ogni risparmiatore il suo rischio

Giuseppe Argentino

Il risparmio previdenziale viene gestito secondo metodologie di investimento finanziario e sui rendimenti prodotti grava un'imposta annua nella misura dell'11 per cento. Le risorse raccolte dalla contribuzione dei lavoratori vengono affidate a soggetti abilitati alla gestione del risparmio collettivo (istituti di credito, Sgr) che provvedono a investire i risparmi previdenziali sui mercati dei capitali. I fondi pensione negoziano con i gestori il raggiungimento di determinati risultati, disponendo i profili finanziari degli investimenti in relazione a obiettivi prefissati (benchmark). Accade così che la gestione delle risorse sia orientata verso operazioni in titoli di Stato, in valute pregiate, in obbligazioni e titoli azionari.

I lavoratori possono essere coinvolti nella scelta degli investimenti mediante l'adesione a un determinato "comparto". È sempre più diffusa, infatti, l'articolazione dei fondi pensione in diversi comparti di investimento, ai quali corrispondono diverse linee di investimento: in tal caso si afferma che un fondo adotta una linea "multicomparto". I comparti nella sostanza adottano le seguenti linee di investimento:

- Comparto "prudente", o "garantito", o "conservativo". Gli investimenti sono effettuati in prevalenza in obbligazioni, titoli di stato, valute pregiate; i rendimenti sono piuttosto contenuti ma sufficientemente sicuri. Questo comparto è consigliato quando mancano pochi anni al pensionamento perché meno esposto alle turbolenze dei mercati finanziari, e quindi meglio in grado di garantire la conservazione del capitale maturato.

In ogni caso, i fondi pensione, per essere autorizzati alla raccolta del Tfr dei "lavoratori silenti", devono istituire un comparto garantito, tale da comportare l'impegno alla restituzione del capitale versato, al netto dei costi eventualmente posti a carico degli aderenti (quota una tantum, quota associativa, spese per l'esercizio di prerogative individuali), che non sono affidati alla gestione finanziaria.

- Comparto "bilanciato". Gli investimenti sono equilibrati tra il comparto "prudente" e "aggressivo"; i rendimenti possono essere un po' più elevati, con un margine di rischio contenuto; è consigliato quando si è ancora sufficientemente lontani dalla pensione.
- Comparto "aggressivo". Gli investimenti registrano una più elevata presenza della linea azionaria; vi è maggiore esposizione alle turbolenze dei mercati finanziari e quindi vi sono più ampi margini di rischio, ma anche maggiori opportunità di realizzare rendimenti più elevati; è consigliato nei primi anni di versamenti contributivi, perché in caso di rendimenti negativi si è rischiato un capitale relativamente basso, che può essere ricostituito in considerazione della lunghezza del tempo che separa dal pensionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS
www.selpress.com

Dieci mosse per non sbagliare

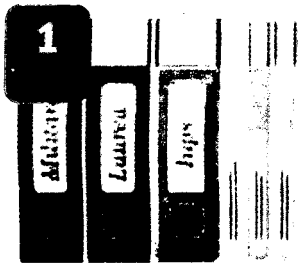

LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI

Il primo passo è verificare su quanta contribuzione è possibile contare. Dal 2010 l'Inps invia per posta a ciascun iscritto un codice pin da utilizzare per compiere online il proprio check-up contributivo.
Nei prossimi mesi, grazie all'avvio del programma di comunicazione previdenziale realizzato dall'Inps con la collaborazione di Adepp, sarà consentito l'accesso online all'"estratto conto integrato": sarà cioè possibile leggere un valore cumulato che include tutti i versamenti contributivi.
Si ricorda che, per allungare la propria anzianità contributiva, si possono riscattare l'anno del servizio militare e quelli del corso universitario, versando l'importo indicato dall'ente previdenziale.

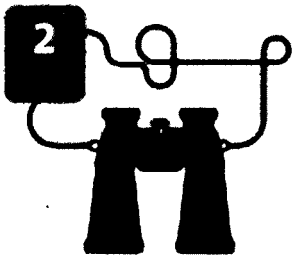

PREVEDERE LA PRIMA PENSIONE

Completato il quadro contributivo di primo pilastro, bisogna cercare di calcolare quale potrà essere l'importo o la copertura garantita dalla nostra pensione futura.
Un indicatore concreto è il cosiddetto tasso di sostituzione: la percentuale del primo assegno pensionistico rispetto all'ultima retribuzione percepita.
Diversi siti e motori online, come quello del Sole 24 Ore, offrono questo tipo di informazione.
È bene ricordare che si tratta di stime basate su fattori come inflazione, Pil o crescita del reddito, che nel tempo possono oscillare di molto.
Quindi è opportuno verificare periodicamente quali sono le prospettive aggiornate.

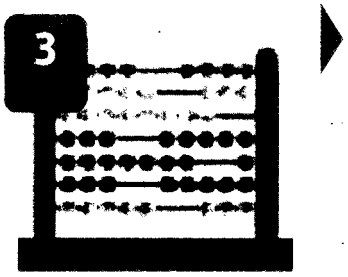

CALCOLARE TUTTE LE VARIABILI

È il caso di ricordare che l'età della pensione è mobile e non più fissa. E viene definita in base alle revisioni legate all'aumentare della speranza di vita. Ritardare la decisione di smettere di lavorare consente di aumentare la rendita futura. Al contrario la decisione di anticipare l'età del ritiro - ove la normativa lo consente - avrà l'effetto di limare al ribasso il futuro assegno. Si tenga presente che chi smette di lavorare non è obbligato a chiudere la propria posizione previdenziale presso il proprio fondo pensione: la normativa offre la possibilità di restare iscritti, continuando a contribuire (ma è anche possibile non effettuare più alcun versamento) per cinque anni dopo il momento del pensionamento.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

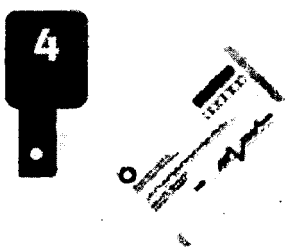

OTTIMIZZARE I VERSAMENTI

Identificato il proprio gap previdenziale (cioè la differenza tra l'ultima retribuzione percepita prima di ritirarsi e la copertura garantita dall'assegno pensionistico), si può assegnare al proprio fondo pensione un obiettivo di rendita: ad esempio il 5%, o anche il 20% dell'ultimo stipendio.
È utile anche in questo caso effettuare prove sul motore di calcolo del sito web del Sole 24 Ore e sui simulatori predisposti dai fondi pensione. E decidere di conseguenza se modificare la quantità e/o la destinazione dei propri contributi previdenziali.
Al centro di tutto, le esigenze del singolo soggetto e la sua disponibilità economica.

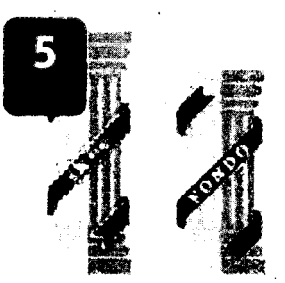

SFRUTTARE BENE IL PILASTRO IN PIÙ

E ora la domanda cruciale, quella relativa all'esborso extra: quanto bisogna versare al fondo pensione?
La scelta standard per i lavoratori dipendenti prevede il Trattamento di fine rapporto e un contributo volontario, che trascina anche quello del datore di lavoro.
Tuttavia anche questo impegno economico può non bastare e una verifica è sempre opportuna. Per il lavoratore autonomo la verifica resta invece indispensabile. Alcuni esperti identificano nel 10% della propria retribuzione lorda la quota per così dire corretta da destinare a un fondo pensione. È sempre opportuno comunque scegliere con cura a quali strumenti aderire, che variano per costi, rischi e prestazioni offerte.

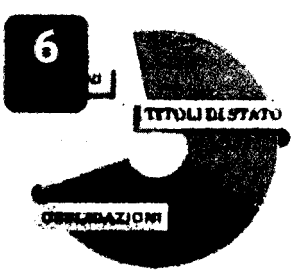

PROGETTARE IL PORTAFOGLIO

I fondi pensione offrono quasi sempre diverse linee di investimento (oltre a quella «garantita», che è obbligatoria per legge).
Quando il ventaglio delle possibilità è ampio, individuare quella più adatta alle nostre necessità può non essere un'operazione semplice.
Il consiglio di un esperto spesso diventa di conseguenza risolutivo. Una specifica normativa europea prescrive tra l'altro quali informazioni l'intermediario è obbligato a fornire. Particolarmente utile, oltre alla scelta del comparto di investimento, può rivelarsi l'apporto di un consulente per realizzare una corretta pianificazione del proprio percorso previdenziale, di primo e secondo pilastro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS
www.selpress.com

PIANIFICARE CON IL «LIFECYCLE»

Le esigenze di copertura previdenziale cambiano nel tempo e diversi fondi pensione hanno iniziato a offrire l'opportunità di adeguamenti automatici dell'investimento originariamente effettuato. Se da giovani può essere utile posizionarsi su linee a maggior componente azionaria, con gli anni si passa a linee più conservative. L'investimento *lifecycle* (ciclo di vita) consiste nella costruzione di un'*asset allocation* dinamica, variabile automaticamente nel tempo man mano che l'investitore si avvicina a un dato orizzonte temporale, in genere il momento del pensionamento. L'adeguamento scatta di solito solo in seguito al consenso dell'aderente, per evitare scelte in condizioni di mercato sfavorevoli.

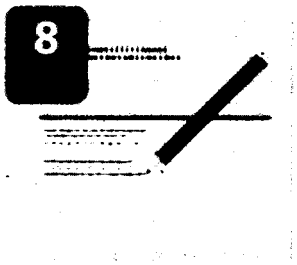

IL VANTAGGIO FISCALE

C'è anche un vantaggio fiscale per chi si rivolge al secondo pilastro.
Aderire ai fondi pensione permette infatti di pagare meno tasse.
La norma generale prevede che sia possibile dedurre dall'imponibile i contributi versati fino a un massimo di 5.164,57 euro l'anno.
Da ricordare che rientrano nella categoria dei versamenti fiscalmente deducibili solo i contributi volontari e datoriali (in caso di lavoratore dipendente); l'importo relativo al Trattamento di fine rapporto non è invece deducibile.
Anche i contributi versati per i familiari a carico (in genere i figli) sono deducibili, entro la soglia di 5.164,57 euro l'anno per genitore iscritto al fondo pensione.

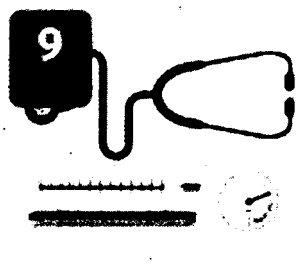

IL CHECK-UP PERIODICO

Come valutare la bontà della scelta previdenziale effettuata?
Per verificarla, c'è il cosiddetto «progetto esemplificativo personalizzato», che i fondi sono tenuti a inviare ai loro iscritti ogni anno.
Si tratta di una stima delle rendite derivanti da quanto si sta versando.
È uno strumento molto utile per "aggiustare il tiro": aumentando o diminuendo la contribuzione, o anche cambiando linea di gestione.
Infine, si ricorda che è possibile ottenere un'anticipazione fino al 75% del capitale cumulato in caso di spese per gravi problemi sanitari o (se iscritti da almeno 8 anni) per l'acquisto della prima casa. L'anticipo scende al 30% per altre motivazioni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

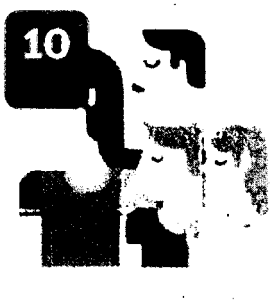

LA RENDITA PIÙ INDICATA

Chi è iscritto a un fondo pensione può scegliere tra diverse forme di rendita, ossia:

- la rendita vitalizia senza reversibilità
- la rendita vitalizia con reversibilità
- la vitalizia senza reversibilità controassicurata (con designazione dei beneficiari in caso di decesso nei primi anni del pensionamento)
- la rendita certa (per cinque o dieci 10 anni), superiore a quella vitalizia e poi decrescente.

Spesso vengono offerte anche altre garanzie come la Ltc (Long term care), che copre dal rischio di non autosufficienza raddoppiando la rendita erogata. Si tratta di soluzioni non ancora molto diffuse sul mercato italiano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'offerta

I FONDI CHIUSI

Per i lavoratori dipendenti una scelta in base al settore

Caratteristiche definite in base a contratti collettivi stipulati tra le parti sociali

PAGINA A CURA DI
Andrea Curiat

Chiusi (o negoziali), aperti oppure Pip. Sono queste le tre categorie di fondi in cui si articola l'offerta della previdenza integrativa. Ognuna ha caratteristiche specifiche, per diverse tipologie di soggetti. Il cuore del secondo pilastro della previdenza sono, comunque, i fondi pensione negoziali, detti anche "chiusi".

L'identikit

I fondi chiusi sono forme pensionistiche complementari ad adesione volontaria, definite in seguito a contratti collettivi stipulati tra le parti sociali. In altre parole, sono fondi destinati a categorie specifiche di lavoratori accomunati dall'appartenenza a un settore specifico, a un'impresa, a un gruppo di società o al medesimo territorio di riferimento. Così, ad esempio, il fondo Cometa (uno dei più grandi in Italia) è rivolto a tutti i lavoratori dell'industria metalmeccanica e del settore orafo; al Fondo Sanità possono aderire medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti iscritti ai rispettivi enti previdenziali di categoria; ancora, il fondo Quadri e Capi Fiat è destinato ai dirigenti dell'omonima azienda automobilistica e il Fondo Solidarietà Veneto è aperto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, interinali e autonomi occupati sul territorio veneto.

Adesioni e istituzione

L'adesione a un fondo negoziale avviene su base volontaria. Per i lavoratori dipendenti privati vale tuttavia il meccanismo del silenzio-assenso (si veda pagina 10), in base al quale i risparmiatori sono chiamati a scegliere la destinazione del proprio Trattamento di fine rapporto (Tfr) entro 6 mesi dall'assunzione in azienda. Se il datore di lavoro non riceve un'indicazione esplicita e contraria da parte del dipendente, allora è tenuto a trasferire in modo automatico il Tfr futuro al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, o individuato dall'accordo aziendale, che abbia già ricevuto il maggior numero di adesioni (in alternativa, al fondo pensione residuale istituito presso l'Inps).

I fondi negoziali possono essere dunque istituiti da sindacati, datori di lavoro, associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, casse professionali, soci lavoratori di cooperative, Regioni; conservano comunque la natura di enti giuridicamente autonomi e distinti da queste stesse parti. L'attività dei fondi pensione è disciplinata dagli statuti, che ne definiscono elementi identificativi, caratteristiche, modalità di adesione e contribuzione. Possono aderire i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, in prova o in base ad altre categorie contrattuali se previsto dai contratti collettivi e dagli accordi tra le parti sociali. Molti fondi pensione permettono agli aderenti di iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico. Dopo due anni dall'adesione, l'aderente può scegliere di trasferire, senza oneri, presso un'altra forma pensionistica complementare, la posizione maturata. Possibili anche il riscatto o l'anticipazione, come la scelta di convertire metà della rendita in capitale (si vedano le pagine 12 e 13).

I costi

Le commissioni applicate dai fondi pensione negoziali sono sensibilmente più basse rispetto a quelle delle altre forme di previdenza complementare. L'Indicatore sintetico dei costi (Isc) rilevato dalla Covip mostra un andamento medio dei costi che va dall'1% circa l'anno nei primi due anni di permanenza sino allo 0,23% annuo su un arco di 35 anni. Eppure, il numero di adesioni è andato diminuendo negli ultimi mesi. Nei primi 3 trimestri del 2012, gli iscritti ai fondi chiusi si sono ridotti dello 0,8 per cento. Positivi i rendimenti medi che, dopo un 2011 di stasi (+0,1%), si attestano nel 2012 intorno all'8 per cento. Un risultato decisamente migliore della rivalutazione del Tfr nello stesso periodo, ferma al 3,3% netto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Andp

L'Attivo netto destinato alle prestazioni è il patrimonio del fondo pensione: è la contribuzione più rivalutazione per effetto dei mercati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La panoramica

LE ADESIONI
Il numero di iscritti alla previdenza complementare. **Dati 2012 provvisori**

	Dic. 2012(1)	Set. 2012(1)	Giu. 2012(1)	Mar. 2012(1)	Dic. 2011	Var. % Dic. 12/ Dic. 11
Fondi pensione negoziali	1.969.970	1.978.395	1.987.411	1.992.942	1.994.280	–1,2
di cui: LDSP	*1.815.964*	*1.824.840*	*1.833.820*	*1.839.951*	*1.842.065*	*–1,4*
Fondi pensione aperti	914.013	899.845	894.288	889.202	881.311	3,7
di cui: LDSP(2)	*435.839*	*431.533*	*427.237*	*424.433*	*423.303*	*3,0*
PIP "nuovi"	1.773.770	1.672.180	1.609.956	1.531.265	1.451.995	22,2
di cui: LDSP(2)	*1.098.853*	*1.038.848*	*997.718*	*945.426*	*894.365*	*22,9*
PIP "vecchi"	573.000	573.000	573.000	573.000	573.336	–
di cui: LDSP(2)	*191.000*	*191.000*	*191.000*	*191.000*	*191.496*	–
Fondi pensione preesistenti	664.000	664.000	664.000	664.000	664.957	–
di cui: LDSP	*637.000*	*637.000*	*637.000*	*637.000*	*637.574*	–
Totale iscritti(3)	5.866.282	5.758.759	5.699.994	5.621.748	5.536.780	6,0
di cui: LDSP(3)	*4.177.540*	*4.121.915*	*4.085.469*	*4.036.504*	*3.987.059*	*4,8*

LE RISORSE (1)
Le risorse destinate alle prestazioni delle previdenza complementare in Italia. **In milioni di euro, dati 2012 provvisori**

	Dic. 2012(1)	Set. 2012(1)	Giu. 2012(1)	Mar. 2012(1)	Dic. 2011	Var. % Dic. 12/ Dic. 11
Fondi pensione negoziali	30.162	29.046	27.456	27.030	25.272	19,4
Fondi pensione aperti	10.050	9.578	9.077	9.000	8.364	20,2
PIP "nuovi"	9.366	8.848	8.264	7.900	7.196	30,2
PIP "vecchi"	6.000	6.000	6.000	6.000	5.996	–
Fondi pensione preesistenti	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	–
Totale risorse (3)	99.532	97.423	94.744	93.876	90.769	9,7

I COSTI
I costi medi in percentuale sul patrimonio

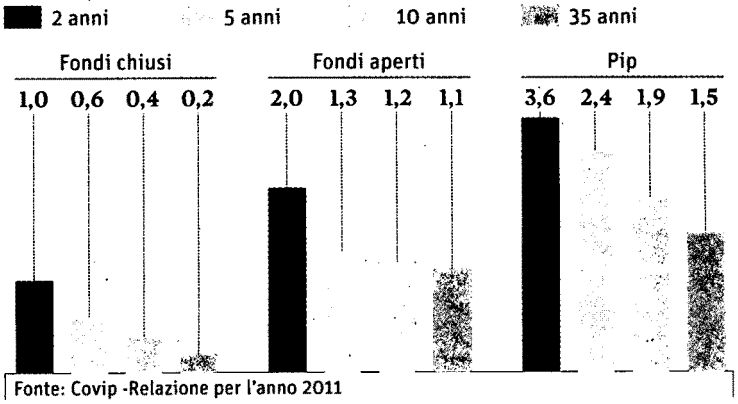

Fonte: Covip -Relazione per l'anno 2011

Lsd: lavoratori dipendenti del settore privato

❶ Per i Pip vecchi e i Fondi pensione preesistenti i dati sono basati su quelli della fine dell'anno precedente;
❷ si è ipotizzato che tutti gli aderenti lavoratori dipendenti facciano riferimento al settore privato;
❸ nel totale si include Fondinps.
Nella tabella sulle adesioni sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti aderenti a Pip sia vecchi che nuovi

Fonte: i dati sono della Covip (gennaio 2013 e, per i costi, maggio 2012)

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'offerta

PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Impiego statale o negli enti: a ogni categoria il suo fondo

Il più «vecchio» è Espero, rivolto al personale della scuola: conta 100mila iscritti

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Argentino

Anche i lavoratori del pubblico impiego possono accedere al secondo pilastro. Per loro sono stati istituiti tre Fondi pensione di origine negoziale: Espero, Perseo e Sirio.

I tre fondi

Pur avendo caratteristiche e regole comuni, ciascuno di questi tre fondi è diretto a particolari categorie di dipendenti.

Il Fondo Espero è destinato ai dipendenti del comparto scuola. È attivo già da qualche anno e finora risultano iscritte quasi 100mila persone, tra corpo docente e non docente delle scuole primarie e superiori.

Più recente il Fondo Perseo: ha iniziato la raccolta delle adesioni da pochi mesi. È rivolto ai dipendenti delle Regioni, delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV (medica e veterinaria), così come ai dipendenti delle Camere di commercio e ai segretari comunali e provinciali.

Infine il recentissimo Fondo Sirio: la raccolta delle adesioni è stata avviata a fine 2012. Vi possono aderire: i lavoratori dipendenti da enti privatizzati, o di servizi esternalizzati, purché siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali (Ooss) specifici accordi che dispongano l'adesione al fondo da parte dei lavoratori interessati; i lavoratori dipendenti dalle Agenzie fiscali, dalle Università e dagli istituti di ricerca, i lavoratori dall'agenzia del Demanio; i dipendenti della società Coni servizi Spa, e delle Federazioni sportive nazionali, purché vengano sottoscritti specifici accordi per l'adesione al Fondo.

Le regole

Ai lavoratori dipendenti del pubblico impiego non si applicano le regole dettate dal decreto legislativo 252/2005, ma quelle precedenti, stabilite dal decreto legislativo 124/1993. Infatti il decreto legislativo del 1993 è stato abrogato dal decreto del 2005, ma è rimasto in vigore solo per i Fondi del pubblico impiego.

In realtà una norma dettata dalla legge 243/2004 ("Legge delega" che aveva dettato anche i principi e i criteri direttivi di riforma della previdenza complementare) aveva disposto, per il pubblico impiego, l'emanazione di un apposito decreto legislativo delegato, poi non emanato, disponendo al tempo stesso che, fino all'emanazione di tale decreto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicasse «esclusivamente e integralmente la previgente normativa», vale a dire il Dlgs 124/1993.

Fine rapporto

La norma di rinvio si è resa necessaria perché al pubblico impiego non si applica la stessa normativa del settore privato in tema di trattamento di fine rapporto.

Per la Pa ci sono infatti due distinte prestazioni:

- il Tfs (Trattamento di fine servizio), diversamente denominato per i vari comparti della pubblica amministrazione, destinato a coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000;
- il Tfr (Trattamento di fine rapporto) destinato a coloro che sono stati assunti successivamente al 31 dicembre 2000.

Ma le differenze rispetto al settore privato non finiscono qui. Mentre il criterio di calcolo del Tfs è diverso da quello del Tfr, entrambi i trattamenti sono accantonati figurativamente, e quando sono destinati alla previdenza complementare non possono essere gestiti – come invece avviene nel settore privato – sul mercato dei capitali.

Il permanere dell'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo del 1993 comporta in particolare il permanere di alcune diversità non solo nel calcolo dei rendimenti e nella disciplina fiscale, ma anche nel regime delle prestazioni (si vedano gli altri articoli nella pagina).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTENTI A...

Regime fiscale
Sulle prestazioni al pensionamento erogate in forma di rendita vitalizia si applica la tassazione ordinaria; su quelle erogate in forma di capitale la tassazione separata

SELPRESS
www.selpress.com

Dai versamenti alla «riscossione». Come si sviluppa il rapporto

«Impegnata» una quota del Tfr

I dipendenti pubblici in regime di Tfs (Trattamento di fine servizio), nel momento in cui aderiscono alla previdenza complementare, accettano la trasformazione del loro trattamento da Tfs a Tfr (Trattamento di fine rapporto): per costoro la quota destinabile alla previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr, mentre per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 il Tfr corrisponde, come nel settore privato, al 6,91% della retribuzione. I lavoratori possono inoltre versare ai Fondi una contribuzione aggiuntiva.

Il Tfr viene accantonato in regime di neutralità d'imposta, mentre la contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito nel limite dell'importo minimo tra i seguenti importi:

- doppio del Tfr conferito al Fondo;
- 12% del reddito complessivo;
- 5.164,57 euro.

A differenza di quanto avviene nel settore privato, il Tfr non viene investito sul mercato dei capitali, ma viene accantonato figurativamente e rivalutato annualmente in base al rendimento determinato dalla media dei rendimenti prodotti, nel medesimo periodo, da un paniere di 13 Fondi negoziali, come è stabilito dal Dm 23 dicembre 2005; le somme aggiuntive sono invece normalmente capitalizzate.

Sui rendimenti viene applicata un'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

Al soggetto che accede al pensionamento viene erogata una rendita pensionistica; è tuttavia possibile ottenere la liquidazione in capitale, per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma di rendita sia di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale.

I requisiti per l'accesso differiscono a seconda che si tratti di pensionamento per vecchiaia o per anzianità.

Nel primo caso, per usufruire della prestazione del fondo pensione, l'ex dipendente pubblico deve avere il requisito di età stabilito nel regime generale. Quanto al requisito di contribuzione, sono necessari almeno cinque anni di versamenti.

Invece, in caso di accesso per anzianità, il requisito d'età è raggiuntoal compimento di un'età anagrafica non inferiore a «più di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime generale».

I requisiti di contribuzione si ritengono rispettati con il versamento di 15 anni. Per i primi 15 anni di attività del Fondo è tuttavia prevista una fase transitoria, nel corso della quale la prestazione può essere ottenuta con soli 5 anni di appartenenza al Fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre caratteristiche. Le operazioni consentite

Anticipazioni dopo otto anni

Dopo otto anni di iscrizione al Fondo è possibile chiedere l'anticipazione di quanto maturato sulla propria posizione individuale. Solo però in presenza di una delle seguenti motivazioni:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa, per sé o per i propri figli;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- anticipazioni per spese relative a congedi di formazione.

Il lavoratore può successivamente decidere di reintegrare la propria posizione previdenziale presso il Fondo.

In questi casi si applica il regime fiscale della tassazione separata.

Riscatti

E se dovessero cessare i requisiti per la partecipazione al Fondo prima di aver raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica? Ebbene, al lavoratore è consentito riscattare la posizione individuale maturata. Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva.

E in caso di decesso del lavoratore? La contribuzione maturata è riscattata dal coniuge o dai figli, oppure dai genitori (se viventi a carico del defunto) o da un soggetto beneficiario designato dal lavoratore. Alle somme riscattate si applica la tassazione separata.

Trasferimento posizione

Infine, in costanza di rapporto di lavoro, la posizione può essere trasferita presso un'altra forma pensionistica complementare dopo un periodo di permanenza di almeno 3 anni. Si ricorda che, in via eccezionale, non è possibile attivare trasferimenti nei primi cinque anni di vita di un Fondo.

Non è invece necessario rispettare tali periodi se si interrompe la possibilità di essere iscritti al Fondo a causa di cessazione del rapporto di lavoro: in tal caso è possibile il trasferimento al Fondo negoziale di riferimento del nuovo contratto di lavoro.

Casi particolari

Ai Fondi Espero, Perseo e Sirio possono iscriversi anche lavoratori dipendenti ai quali si applichi un contratto di lavoro di tipo privatistico. È il caso, per Espero, degli operatori delle scuole private.

Allo stesso modo vi sono alcune categorie di lavoratori del settore privato che possono iscriversi a Perseo e a Sirio: in particolare, dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali dei rispettivi settori del pubblico impiego. Per costoro non si applicano le regole del Dlgs 124/1993, ma quelle del Dlgs 252/2005.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'offerta

GLI INTERMEDIARI

Dal consulente una guida per trovare la copertura

Sono autorizzati a operare solo i professionisti iscritti al registro della Banca d'Italia

PAGINA A CURA DI
Andrea Curiat

Il mondo della finanza, oggi, è più complesso che mai. E orientarsi nella previdenza complementare non è sempre facile. Basti pensare che il 40% degli italiani, stando a un'indagine della Banca d'Italia, non è in grado di calcolare le variazioni del potere di acquisto dei propri risparmi nel tempo.
Alla carenza di educazione finanziaria in Italia si sommano le peculiarità del secondo e del terzo pilastro della previdenza. È più che legittimo avere dubbi non solo nella scelta tra una linea di investimento bilanciata e una azionaria, ma anche tra un fondo aperto e uno negoziale, un Pip unit linked o a gestione interna separata. E anche chi conosce a menadito le definizioni e i meccanismi previdenziali può ritrovarsi ad affrontare, senza sapere che cosa rispondere, una domanda molto meno tecnica e più personale: quale sarà la forma previdenziale migliore per le mie esigenze?

Il supporto

Il compito dei consulenti previdenziali consiste proprio nel fornire una risposta a questi dubbi, guidando i clienti verso la soluzione più vantaggiosa per il loro profilo specifico. Nel settore della previdenza integrativa possono operare esclusivamente i professionisti iscritti all'apposito registro degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia: promotori finanziari, sportellisti bancari e agenti delle compagnie di assicurazione.

Ma l'iscrizione una volta per tutte non basta. Infatti i consulenti sono tenuti a rispettare precisi obblighi di aggiornamento professionale, partecipando annualmente a corsi di formazione della durata non inferiore a 30 ore che si concludono con test di verifica delle conoscenze acquisite e il rilascio, in caso di esito positivo, di un relativo attestato da esibire ai clienti.

Per quanto riguarda le prestazioni dei professionisti, compito dei consulenti previdenziali è aiutare i clienti a raggiungere quattro obiettivi principali.

In primo luogo, la stima del fabbisogno in termini di rendita integrativa derivante da previdenza complementare in aggiunta alla pensione pubblica obbligatoria. In secondo luogo, la raccolta di tutti i contributi, incluso l'eventuale riscatto degli anni di laurea e di leva militare.

Dal rapporto tra obiettivi previdenziali e disponibilità di reddito si procede quindi all'individuazione della forma pensionistica migliore per il cliente, con la stima del tasso di sostituzione (vale a dire, il rapporto tra il primo assegno della pensione e l'ultimo stipendio lavorativo). Infine, i consulenti previdenziali possono assistere i clienti nella "manutenzione ordinaria" della propria situazione previdenziale, aiutandoli a usufruire di agevolazioni fiscali ed eventuali anticipazioni per prima casa o altri motivi.

La tutela

In tema di tutela dei risparmiatori, la normativa italiana fissa degli obblighi precisi per i professionisti della consulenza finanziaria. Il rischio di conflitti di interesse, infatti, è reale. Basti pensare che in ambito previdenziale i Pip sono cinque volte più costosi rispetto ai fondi negoziali per i clienti finali, mentre offrono guadagni e commissioni maggiori per le strutture che li collocano e li gestiscono. Insomma, è facile immaginare come un agente di assicurazioni chiamato a fornire consulenza a un lavoratore possa cedere alla "tentazione" di spingere più verso un piano individuale pensionistico che non verso un fondo pensione.

Il professionista. Ha obblighi precisi

Le regole

Per mantenere ben distinto il pur labile confine tra vendita e consulenza, la Covip ha emanato nel 2008 le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, specificando gli obblighi informativi per chi colloca Pip e fondi. Prima di tutto, il cliente deve ricevere una copia gratuita della nota informativa e dello statuto o regolamento del fondo o delle condizioni generali di contratto dei Pip. Inoltre, chi propone una forma individuale deve specificare al cliente, se lavoratore dipendente, che tale scelta comporta la rinuncia alla contribuzione da parte del datore di lavoro a fronte invece del versamento di un contributo volontario.

Ma, soprattutto, gli intermediari devono rispondere ad elevati standard etici e di trasparenza che rappresentano, questi sì, il vero criterio di distinzione tra un bravo consulente e un semplice venditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELPRESS
www.selpress.com

Uno standard di riferimento. La normativa prescrive una serie di «step» da rispettare

I sei passi della certificazione Iso

Si può anche sapere quali informazioni attendersi dal proprio intermediario previdenziale, ma come essere sicuri di sapere individuare il consulente "giusto" e in grado di comportarsi correttamente in tutte le fasi del rapporto?

Ebbene, un buon punto di partenza può essere la certificazione Uni Iso 22222 del 2008, che attesta la qualità dei servizi prestati dagli intermediari finanziari indipendenti o impiegati presso banche, assicurazioni e società specializzate.

L'Iso (acronimo che sta per *International Organization for Standardization*) 22222 è stata recepita in Italia tramite un apposito regolamento del 2010. Si rivolge all'intero mondo degli intermediari e, quindi, include anche i consulenti previdenziali.

La certificazione articola il rapporto tra *financial planner* e risparmiatori in sei fasi distinte: fasi che non sono necessariamente lineari ma che possono ripetersi anche più volte nel corso del tempo in base alle esigenze dei singoli clienti.

Solamente chi rispetti accuratamente tutti gli step e risponda a requisiti di integrità, diligenza, riservatezza e trasparenza può fregiarsi della Iso 22222.

Le sei fasi

Il primo passo consiste nella definizione della relazione professionale tra intermediario e lavoratore. Il consulente previdenziale è chiamato a presentare se stesso, indicando qualifiche ed esperienze passate, descrivendo la propria attività e l'insieme dei servizi offerti (nonché il costo e i limiti degli stessi).

In seconda battuta, il consulente previdenziale dovrà raccogliere informazioni approfondite riguardanti il lavoratore, così da poter definire gli obiettivi previdenziali oggetto della prestazione.

La terza fase è di analisi: sulla base degli input forniti, il consulente previdenziale provvede a valutare lo status finanziario del risparmiatore. Molto importante, in questi step preliminari, l'identificazione della propensione al rischio del cliente: è questa variabile che contribuirà poi a determinare la tipologia di fondo o il piano previdenziale da sottoscrivere (con sottostante azionario, obbligazionario, bilanciato, garantito).

Si passa quindi alla quarta fase, quella più prettamente operativa. Dapprima il consulente sviluppa e presenta il piano previdenziale, assicurandosi che il cliente comprenda appieno le caratteristiche delle varie tipologie di fondi pensione, ossia aperti, chiusi e dei Pip (si veda la pagina successiva). Il planner, inoltre, è chiamato a chiarire quali sono sia le motivazioni della scelta che suggerisce sia le aspettative di rendita o di guadagno del cliente e i rischi insiti negli investimenti sottostanti.

Quando tutte i punti sono stati chiariti, il piano previdenziale può essere implementato; il lavoratore provvederà quindi a sottoscrivere il fondo individuato, sempre con l'assistenza del consulente.

Accompagnamento costante

Ultima fase: il monitoraggio. Il consulente tiene sotto controllo la situazione finanziaria e patrimoniale del consumatore, le contingenze economiche e le novità normative che possono interessare la previdenza complementare. E continua a guidare di conseguenza il cliente per assicurarsi che i suoi interessi siano tutelati anche in un contesto diverso da quello inizialmente considerato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | QUALIFICAZIONE
Il consulente previdenziale presenta se stesso e i servizi offerti

02 | RACCOLTA INFO
Raccolta delle informazioni sul profilo e le esigenze del cliente

03 | ANALISI
Identificazione dello status finanziario del risparmiatore e della propensione al rischio

04 | SVILUPPO DEL PIANO
Definizione del piano previdenziale con spiegazioni

05 | CONTRATTO
Sottoscrizione del contratto

06 | MONITORAGGIO
Controllo costante della situazione finanziaria e delle eventuali novità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le regole

L'ADESIONE

Con il «silenzio assenso» il Tfr va alla complementare

Entro sei mesi dall'assunzione il dipendente deve dire se vuole tenerlo in azienda

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Argentino

Ai Fondi pensione può iscriversi chiunque: basta versare la relativa contribuzione in base alle proprie scelte e capacità contributive. I lavoratori dipendenti possono devolvere il Tfr ed eventualmente altra contribuzione aggiuntiva; invece gli autonomi, o comunque i soggetti privi di Tfr, scelgono normalmente di destinare alla previdenza complementare una determinata percentuale del reddito. La contribuzione costituisce dunque lo strumento finanziario della previdenza complementare, e l'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005 la disciplina dettando regole particolarmente precise, soprattutto per quanto riguarda la contribuzione dei lavoratori dipendenti, dato che nel versamento della contribuzione è coinvolto come soggetto terzo il datore di lavoro. A quest'ultimo viene affidata infatti la responsabilità di effettuare i versamenti contributivi in base alle disposizioni dettate dal dipendente: una responsabilità di non poco conto, perché eventuali ritardi od omissioni nei versamenti contributivi possono provocare danni anche consistenti sul piano di accumulo previdenziale del lavoratore. Ma ecco che cosa sapere sulla destinazione del Tfr (nelle pagine seguenti si tratterà la contribuzione aggiuntiva).

Scelta tacita o esplicita

Il legislatore ha individuato la principale fonte di finanziamento per la previdenza complementare nel Trattamento di fine rapporto (Tfr), che costituisce per i lavoratori dipendenti una sorta di "salario differito" con finalità previdenziali, sostanzialmente non utilizzato anche per lunghi periodi. E con l'intento di rilanciare la previdenza complementare, il decreto 252/2005 ha disposto che dal 1° gennaio 2007, un lavoratore che voglia conservare il Tfr secondo il metodo "tradizionale", debba espressamente dichiararlo per iscritto all'azienda dalla quale dipende. La normativa prevede infatti la destinazione del Tfr alla previdenza complementare secondo modalità esplicite o tacite. Entro sei mesi dalla data dell'assunzione, un lavoratore deve quindi comunicare al datore di lavoro se vuole conservare il Tfr maturando secondo le regole generali dettate dall'articolo 2120 del Codice civile, o se vuole destinarlo a un fondo di previdenza complementare. Qualora un lavoratore scelga di non destinare il Tfr a un fondo complementare, potrà anche farlo in seguito. Se invece sceglie di destinarlo alla previdenza complementare, la scelta è irreversibile, tranne in un caso (si veda dopo). Se il lavoratore non avrà effettuato la scelta entro sei mesi, il "silenzio" viene interpretato come "assenso" alla destinazione del Tfr alla previdenza complementare.

Adempimenti

La normativa prescrive gli adempimenti ai quali è tenuto il datore. In particolare, il Tfr deve essere integralmente destinato al fondo pensionistico previsto da accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diversi accordi aziendali. Nel caso di più accordi che prevedano la destinazione del Tfr a più di un fondo pensione, il datore trasferirà il Tfr maturando al fondo presso il quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Nel caso limite in cui non esistano accordi collettivi o aziendali, il datore trasferirà il Tfr maturando a "FondInps", che è un fondo complementare a tutti gli effetti, al quale tuttavia nessuno si può iscrivere volontariamente. Per quanto riguarda la misura del Tfr da destinare alla previdenza complementare, esiste una discriminante tra lavoratori a seconda della data di prima occupazione. In linea ge-

Meno di 50 addetti

01 | FONDO TESORERIA
A decorrere dal 1° gennaio 2007 (per effetto di una disposizione della legge 296/2007, la Finanziaria 2007) le aziende con almeno 50 dipendenti sono tenute a versare il Tfr "inoptato", cioè non destinato alla previdenza complementare, al Fondo Tesoreria istituito presso l'Inps.
Tale norma non comporta alcun cambiamento sostanziale per i lavoratori: continueranno a ricevere il Tfr e le relative anticipazioni dall'azienda, che a sua volta regolerà i conti con l'Inps mediante ordinarie operazioni di conguaglio.

02 | INCAPIENZA
Nel caso in cui un datore di lavoro non sia in grado di liquidare il Tfr al lavoratore per "incapienza" nelle operazioni di conguaglio, è tenuto a comunicare tale incapienza al Fondo.
Questo provvederà, entro trenta giorni, a erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

SELPRESS
www.selpress.com

nerale il Tfr può essere destinato alla previdenza complementare solo in misura totale, con l'eccezione dei lavoratori dipendenti per i quali il primo contributo nell'assicurazione generale obbligatoria sia stato accreditato prima del 29 aprile 1993: questi possono destinare alla previdenza complementare il Tfr in misura ridotta, nelle misure fissate dagli accordi collettivi, o in mancanza di tali indicazioni, in misura comunque non inferiore al 50%. Al lavoratore è sempre consentito destinare successivamente alla previdenza complementare la parte di Tfr inizialmente non destinata al fondo pensione.

Il modulo

Il decreto 252 ha stabilito che i datori di lavoro debbano «fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili». In particolare il Dm 30 gennaio 2007 ha stabilito che i datori (lavoro domestico escluso) debbano consegnare ai lavoratori, all'assunzione, il Modello Tfr-2, sul quale il lavoratore dipendente neoassunto renderà esplicita la sua scelta. Il modulo dovrà essere riconsegnato entro sei mesi per evitare il "silenzio assenso". Inoltre, 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi, l'azienda deve informare il lavoratore in merito alle conseguenze della sua eventuale mancata scelta esplicita (ma l'assenza di sanzioni rende inefficace tale norma).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo lavoro. Le regole da seguire quando si lascia un posto per un altro

Nel passaggio si può cambiare

Frequente è anche il caso che il lavoratore assunto provenga da un precedente rapporto di lavoro. Come fare se si è già destinato il Tfr a un fondo nella precedente attività? E se invece non si era ancora versato alcun importo alla previdenza complementare? Le regole sono diverse.

Primo caso: il lavoratore ha già destinato, anche parzialmente, il Tfr di precedenti rapporti di lavoro a un fondo pensione, accreditando un determinato montante contributivo. Ebbene - ha chiarito la Covip con delibera del 24 aprile 2008 - la già avvenuta destinazione del Tfr, in precedenti rapporti di lavoro, alla previdenza complementare «rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro», consentendo al lavoratore solo di destinare il Tfr maturando, a lui spettante in virtù del nuovo rapporto di lavoro, a un fondo pensione da lui scelto. Questo fondo potrà anche non essere il fondo presso il quale ha già avviato il piano d'accumulo, perché il nuovo contratto di lavoro potrebbe essere "agganciato" un altro fondo negoziale.

In tal caso il lavoratore non sarà tenuto a compilare il Modello Tfr.2. Gli basterà una semplice dichiarazione circa la destinazione del fondo al quale far affluire il Tfr e l'eventuale contribuzione aggiuntiva. Per favorire le modalità comunicative, la Covip ha predisposto un apposito (allegandolo alla deliberazione).

In proposito, per favorire una comunicazione corretta ed esaustiva, sarebbe bene che ogni azienda rilasciasse al lavoratore dipendente, al momento di cessazione dell'attività lavorativa, una dichiarazione in merito alle scelte da lui operate in tema di destinazione del Tfr. A sua volta il lavoratore, al momento di una nuova assunzione, potrebbe esibire tale dichiarazione alla nuova azienda, in modo da metterla in condizione di operare in base a informazioni precise.

In questo modo si potrebbero evitare i casi - che si stanno verificando - di lavoratori dipendenti che, pur essendo iscritti a un fondo pensione, in caso di cambio di lavoro scelgano, magari con scarsa cognizione di causa, di lasciare il Tfr in azienda, creando così una situazione confusa di cui non può essere fatta colpa all'azienda.

E veniamo al secondo caso: il lavoratore che non abbia mai destinato il Tfr a un fondo pensione oppure che, dopo essersi iscritto ad un fondo pensione, ne abbia riscattato integralmente il montante accumulato dopo la cessazione di un rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, consegnerà al lavoratore il Modello Tfr.2, chiedendo di riconsegnarlo entro sei mesi.

In relazione alla tipologia di lavoratore che abbia riscattato integralmente il montante accumulato in seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, la Covip ha precisato che in tal caso si è realizzata una cesura nel rapporto tra il cittadino-lavoratore e la previdenza complementare.

Pertanto, in caso di nuova occupazione il lavoratore sarà tenuto a operare nuovamente l'opzione, potendo anche scegliere di non aderire più alla previdenza complementare, ma di mantenere il Tfr in azienda secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il via all'accumulo

01 | CONFERIMENTO
In caso di esplicito conferimento del Tfr a un fondo, il datore verserà il Tfr al fondo dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha comunicato la scelta.

02 | SILENZIO ASSENSO
In caso di silenzio assenso, il datore dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi dall'assunzione, verserà il Tfr alla forma pensionistica complementare individuata.

03 | IN AZIENDA
Se il lavoratore vuole tenere il Tfr in azienda, il datore con almeno 50 dipendenti, deve versare il Tfr al Fondo Tesoreria dall'inizio del rapporto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le regole

I VERSAMENTI

Spazio alla destinazione di un contributo aggiuntivo

Possibile pagare anche a favore di un figlio o del coniuge che è a carico

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Argentino

Il Tfr non è l'unico strumento che fa crescere il risparmio previdenziale: i dipendenti possono incrementarlo con una "contribuzione aggiuntiva", a carico in parte del datore e in parte del lavoratore. Normalmente la contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro è prescritta da accordi contrattuali, che obbligano il datore a versarla al fondo complementare solo se il lavoratore versa anch'egli altra contribuzione aggiuntiva, nella misura prescritta dall'accordo contrattuale.

Al di là delle misure contrattualmente previste, sia i datori sia i lavoratori possono incrementare a piacimento l'importo della contribuzione. I datori ricorrono talvolta a un incremento in funzione premiante o incentivante, i lavoratori al fine di aumentare il risparmio previdenziale. Gli statuti e i regolamenti dei fondi disciplinano le modalità di versamento di eventuale contribuzione extracontrattuale, che ha carattere volontario e non vincolante, potendo essere modificata nel tempo.

In base alla normativa vigente, la contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro va versata «nei limiti e secondo le modalità stabilite» contrattualmente: di conseguenza se gli accordi contrattuali prevedono che la contribuzione del datore vada corrisposta a un determinato fondo ad adesione collettiva, questi non sarà tenuto a corrisponderla se un lavoratore si iscriverà a un Fondo aperto ad adesione individuale o a un Pip. Analogamente se un lavoratore sceglie di sospendere la contribuzione aggiuntiva a suo carico, ne deriverà che anche il datore non sarà tenuto a versare la contribuzione aggiuntiva a suo carico; se il lavoratore riprenderà in seguito a versare contribuzione aggiuntiva al Tfr nei limiti delle prescrizioni della contrattazione collettiva, anche il datore sarà tenuto a effettuare i versamenti contrattualmente previsti.

Fisco

Dal punto di vista fiscale, il Tfr viene devoluto alla previdenza complementare in regime di esenzione d'imposta, mentre la contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro su base annua. Sulle somme dedotte al momento dei versamenti graverà poi un'imposta quando l'iscritto al fondo pensione percepirà una prestazione. È tuttavia possibile versare contribuzione anche in misura superiore al limite di deducibilità e in tal caso l'iscritto comunicherà al fondo pensione l'importo non dedotto. Un lavoratore dipendente che abbia dato mandato al proprio datore di lavoro di devolvere a un fondo pensione il Tfr e l'eventuale contribuzione aggiuntiva, può anche conferire spontaneamente altra contribuzione, versandola direttamente al fondo: sarà poi compito del fondo inviare all'interessato una dichiarazione in tal senso affinché la somma versata possa essere dedotta fiscalmente, nel limite di deducibilità indicato sopra.

Per i familiari

È consentito anche il versamento di contribuzione per familiari a carico. Si tratta di una condizione particolarmente favorevole sia per un genitore che voglia iniziare un piano di accumulo previdenziale di lungo periodo a vantaggio di un figlio sia per chi intenda tutelare la condizione reddituale futura del coniuge a carico. Gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione possono prevedere tali eventualità: il Dlgs 252/2005 (articolo 8, comma5) dispone che anche le somme di denaro destinate a fondi complementari per familiari a carico, siano deducibili fiscalmente, da parte del soggetto che abbia sostenuto la spesa, entro il limite di euro 5.164,57 euro all'anno «fermo restando l'importo complessivamente stabilito», che non potrà dunque superare tale somma nel caso in cui una persona versi alla previdenza complementare contribuzione sia per sé sia per familiari a carico.

Si tratta di un'opportunità di particolare rilievo se si considera che un genitore può avviare un piano di risparmio per un proprio figlio ancora piccolo, consentendogli una volta giunto in età da lavoro di disporre di una posizione consolidata sulla base di 20-25 anni di capitalizzazione. Il giovane lavoratore potrà poi proseguirla autonomamente fino al pensionamento, quando gli verrà liquidata una prestazione frutto di un piano di risparmio che potrebbe essere durato anche più di 50 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi particolari. Diritti salvaguardati

Primo impiego, fisco favorevole

Lavoratori alla prima occupazione, iscrizione senza versamento di contributi, contribuzioni versati oltre l'età del pensionamento: come funziona la previdenza complementare in queste situazioni?

Partiamo dai neoassunti: per loro è previsto un trattamento particolare. Il Dlgs 252/2005 (articolo 8, comma 6) prevede che i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 2006 possano dedurre dal reddito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, la contribuzione eccedente il limite di euro 5.164,57 annuo, per un importo pari alla differenza tra 25.822,85 euro e l'ammontare dei contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. L'importo non deve superare la somma di 2.582,29 euro/anno.

E se un soggetto aderente a un fondo improvvisamente non è più in grado di versare i contributi? Ebbene, pur in assenza di contribuzione, l'iscrizione al fondo pensione perdura. Tale circostanza si può verificare, ad esempio, nel periodo tra due rapporti di lavoro, oppure anche dopo il pensionamento, in caso di scelte particolari da parte dell'iscritto a un fondo pensione. In tale periodo il montante maturato continuerà a essere investito nel comparto prescelto e a produrre rendimenti.

Terzo caso: il versamento può proseguire una volta raggiunta l'età pensionabile? Il Dlgs 252/2005 prevede che la contribuzione alla previdenza complementare possa proseguire volontariamente anche in età successiva all'età pensionabile, purché il soggetto risulti iscritto a un fondo pensione, alla data del pensionamento, da almeno un anno. La Covip, interpellata in merito alla possibilità per una persona di iscriversi a un fondo pensione dopo il pensionamento, si è espressa con l'orientamento del 24 gennaio 2008, escludendo tale possibilità per il titolare di pensione di vecchiaia, o comunque per chi abbia già conseguito tale pensione.

La Covip è stata invece possibilista per i casi di coloro che siano titolari di pensione di anzianità (dopo la riforma Fornero, "pensione anticipata") a condizione che «non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia».

Si ritiene che il motivo dell'esclusione sia riconducibile alla finalità della previdenza complementare, istituita per consentire forme di risparmio previdenziale di lungo periodo, destinate a costruire una seconda pensione a integrazione del primo pilastro. In questa prospettiva il legislatore ha ritenuto di "proteggere" tali forme di risparmio, limitando i casi di prelievo di denaro dal montante prima del pensionamento, e compensando tale limitazione con agevolazioni sul versante fiscale.

INTERVALLO

Se in un determinato periodo non si effettuano versamenti l'iscrizione al fondo perdura e il montante maturato continua a produrre rendimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trasferimento. Le linee guida

Risparmio portabile dopo due anni

In via ordinaria un lavoratore può trasferire il proprio risparmio previdenziale da un fondo pensione ad un altro, a condizione che siano trascorsi almeno due anni di iscrizione al Fondo che si vuole abbandonare; in caso di iscrizione a FondInps il trasferimento può essere attivato anche solo dopo un anno di iscrizione.

A prescindere dalla durata dell'iscrizione, un lavoratore può inoltre trasferire il montante contributivo da un fondo a un altro, quando siano venute meno le condizioni di iscrizione a un fondo per effetto di cambio di rapporto di lavoro, che comporti un cambiamento di contratto tale da prevedere la possibilità di adesione a un diverso fondo di origine negoziale.

Le forme pensionistiche non possono contenere clausole che limitino il diritto alla portabilità della posizione individuale, né possono prevedere l'aggravio di costi in caso di trasferimenti, che sono, tra l'altro, esenti da oneri fiscali.

Le modalità di trasferimento sono disciplinate dalle Linee guida sottoscritte il 24 aprile 2008 dal ministro del Lavoro, dalla Covip, e da altre autorità di settore (Mefop, Assofondipensione, Abi, Ania e Assoprevidenza).

In particolare nelle Linee guida – riprendendo il dettato normativo, secondo il quale il trasferimento deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di richiesta da parte della persona che ne abbia interesse – si è posto l'obiettivo di definire standard di comportamento omogenei tra i diversi fondi, suggerendo modalità di relazioni che prevedono una serie di scambi di informazioni tra fondi, secondo tempi certi, tali da far ragionevolmente ipotizzare che il trasferimento del montante possa essere perfezionato entro il termine di circa 100 giorni dalla data della domanda.

ATTENTI A...

L'informazione

I fondi pensione devono inviare ai propri iscritti, entro ogni 31 marzo, di ogni anno, la Comunicazione periodica con i dettagli su costi, posizione e rendimenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le regole

LE PRESTAZIONI/1

L'acquisto della prima casa giustifica l'anticipazione

La cifra ottenibile, anche nel caso di spese sanitarie, non può eccedere il 75% del cumulato

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Argentino

Anche il risparmio accantonato nella previdenza complementare, come già avviene nella disciplina del Trattamento di fine rapporto, può dare luogo alla concessione di anticipazioni. Con una precisazione, tuttavia: gli eventuali importi ritirati prima del tempo non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti. Inoltre possono essere reintegrati in qualsiasi momento.

Le condizioni

In particolare, la normativa del settore ha stabilito che tali anticipazioni possano essere erogate in base a precise modalità e condizioni. Ossia:

- senza limiti temporali, e fino al 75% della posizione individuale maturata, in caso di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al lavoratore iscritto alla previdenza complementare, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche; su tale anticipazione grava un'imposta nella misura del 15%, con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° dipartecipazione a forme complementari, nel limite del 6 per cento.
- dopo otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione del lavoratore o dei figli, o per interventi di ristrutturazione della prima casa; in questi casi grava un'imposta del 23%.
- dopo otto anni, fino al 30%, per ulteriori, non meglio specificate, esigenze dei lavoratori interessati; e anche in questi casi grava un'imposta del 23 per cento.

Il decreto legislativo 252/2005 afferma inoltre due importanti principi:

- le somme percepite da un iscritto a un fondo pensione per un'anticipazione non possono mai superare, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti;
- le anticipazioni possono essere reintegrate dall'iscritto, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni che superino il limite di deducibilità di 5.164,57 euro. In questo caso, sulle quote reintegrate che eccedano il limite di deducibilità, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta trattenuta in occasione del ricevimento dell'anticipazione, in misura proporzionale alla somma reintegrata.

Riscatto

La normativa dispone che, in presenza di determinate condizioni, e in particolare, come afferma l'articolo 14 del Dlgs 252/2005 «ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare», sarà possibile, per un lavoratore, riscattare parzialmente, o totalmente, il capitale maturato. Il riscatto può essere parziale o totale. Si ha diritto al riscatto parziale del 50% della posizione maturata, in caso di mancata occupazione non inferiore a 12 mesi e fino a 48 mesi, ovvero in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Per chiarire la portata della norma, la Covip, con orientamento del 28 novembre 2008, ha stabilito che il riscatto per Cassa integrazione guadagni possa essere consentito sia in presenza di cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni, sia in caso di cassa integrazione guadagni a zero ore, della durata di almeno 12 mesi, pur senza cessazione del rapporto di lavoro.

Si può avere invece il riscatto totale della posizione maturata in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione di attività lavorativa con mancata occupazione superiore a 48 mesi; non è possibile ottenere questo tipo di riscatto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, poiché in tal caso è possibile ottenere la prestazione con anticipo fino a 5 anni.

La Covip ha precisato, con deliberazione del 24 aprile 2008, che il riscatto integrale a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro, perfeziona la cesura nel rapporto tra cittadino-lavoratore e previdenza complementare, determinando anche la perdita dell'anzianità di iscrizione, di modo che se un cittadino decide successivamente di iscriversi nuovamente a un fondo pensione, occorre ricominciare il conteggio dell'anzianità necessaria per calcolare, ad esempio, il requisito dei cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, necessario per poter ottenere una rendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELPRESS
www.selpress.com

Acconti e ritiri

La motivazione
Si può ottenere un'anticipazione in caso di spese sanitarie per sostenere le spese sanitarie in seguito a problemi gravissimi del lavoratore iscritto o dei suoi familiari (coniuge e figli).
L'importo
L'importo, ottenibile in qualsiasi momento dell'iscrizione al fondo, è pari al 75% della posizione maturata
Le imposte
L'imposta sull'anticipazione è pari al 15 per cento. Ogni anno di iscrizione alla previdenza complentare eccedente il 15° comporta una riduzione dello 0,30% fino a un massimo del 6 per cento

Abitazione
Si può ottenere un'anticipazione anche per l'acquisto della prima casa di abitazione (del lavoratore iscritto o dei figli). Occorre un'iscrizione al fondo di almeno otto anni
L'importo
L'importo ottenibile è pari al 75% della posizione maturata
Altre motivazioni
Per altri motivi e sempre dopo 8 anni di iscrizione si può ottenere un'anticipazione del 30 per cento
Le imposte
L'imposta applicata è pari al 23 per cento

Quando è possibile
È consentito il riscatto quando vengono meno i requisiti di partecipazione allo strumento di previdenza complementare.
Parziale
Il riscatto è pari al 50% della posizione maturata in caso di: disoccupazione da 12 a 48 mesi oppure di mobilità o di cassa integrazione
Totale
Il riscatto è invece totale in caso di invalidità permanente con riduzione dalla capacità lavorativa a meno di un terzo o per mancata occupazione superiore a 48 mesi

Decesso e perdita del posto. Le regole per «riscuotere»

Eredi non sempre beneficiari

La normativa sulla previdenza complementare non ha dimenticato di disciplinare anche casi particolari, come il caso di morte del lavoratore non ancora pensionato e il riscatto per "cause diverse".

Mancato godimento

Ebbene, in caso di morte del lavoratore non ancora pensionato, il capitale maturato viene riscattato dagli eredi oppure dai diversi beneficiari indicati dal lavoratore stesso.

Secondo l'orientamento della Covip del 15 luglio 2008, il riscatto potrà essere ottenuto dagli eredi solo se non siano stati designati altri beneficiari: gli eredi possono dunque essere perfino esclusi nel caso in cui una persona designi come beneficiari altre persone.

La Covip motiva tale "orientamento" considerando che il Dlgs 252/2005 è ispirato al criterio della valorizzazione della volontà dell'aderente.

«In coerenza con tale impostazione – spiega la Covip – al termine "ovvero" può essere riconosciuto il significato di congiunzione disgiuntiva includente».

La norma infatti individua le persone che hanno titolo a chiedere il riscatto, che siano gli eredi o altri beneficiari, senza definire un criterio di preferenza esclusiva dei primi rispetto ai secondi.

In mancanza di eredi, e in assenza di indicazioni del lavoratore deceduto, se si tratta di Fondo ad adesione collettiva, il capitale resta acquisito al fondo, se invece si tratta di Fondo ad adesione individuale, il capitale viene devoluto a finalità sociali secondo modalità che saranno stabilite con decreto del ministro del Lavoro.

Nei casi dei riscatti illustrati sopra grava una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione alla previdenza complementare, entro il limite massimo di riduzione pari al 6 per cento.

Perdita posto

E veniamo al secondo caso, il riscatto per cause diverse. L'articolo 14, comma 5, del Dlgs 252/2005 dispone che le somme percepite a titolo di riscatto "per cause diverse" vengano gravate da un'imposta del 23 per cento.

Interpretando la norma, la Covip, con deliberazione del 28 giugno 2006 ha ritenuto ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, rendano possibile il riscatto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

In sostanza, pur non essendo stato esplicitamente previsto dalla normativa, statuti e regolamenti possono prevedere che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione – cioè, per i lavoratori dipendenti, in caso di perdita del posto di lavoro – sia possibile riscattare interamente il capitale accumulato nel Fondo pensione, che subirà tuttavia un prelievo fiscale più elevato rispetto a quello previsto dalle altre tipologie di riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le regole

LE PRESTAZIONI/2

Cinque anni di versamenti per ottenere l'assegno

Il diritto alla rendita o al 50% del capitale scatta quando maturano i requisiti per la pensione

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Argentino

L'obiettivo della previdenza complementare consiste nella costruzione di una rendita pensionistica che si affianchi, con funzione integrativa, alla pensione erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, la cosiddetta Ago.

Il diritto

La normativa prevede che il diritto alla pensione complementare si perfezioni quando maturino i requisiti per l'accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Si ricorda che nel regime generale obbligatorio dei lavoratori dipendenti vi sono due prestazioni pensionistiche:

- la "pensione di vecchiaia", per ottenere la quale è necessario avere compiuto una determinata età anagrafica e avere perfezionato il requisito di almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- la "pensione anticipata", per ottenere la quale è necessario avere perfezionato, a prescindere dall'età anagrafica, un più elevato requisito di anzianità contributiva, che varia tra donne e uomini.

A proposito del requisito di cinque anni di "partecipazione" alle forme pensionistiche complementari, la Covip ha precisato che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione, a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Secondo tale autorevole interpretazione non sarà dunque necessario avere versato contribuzione per almeno cinque anni, ma sarà sufficiente che sul conto individuale sia stata versata, anche una sola volta, della contribuzione, e che sia rimasta sul conto individuale e capitalizzata per almeno cinque anni.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare viene anticipato fino a cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in due situazioni:

- se vi sia stata cessazione di attività lavorativa con mancanza di occupazione per un periodo superiore a quattro anni;
- in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Capitale

È anche possibile che una prestazione possa essere erogata, a richiesta, in capitale, ma in misura non superiore al 50%: la prestazione può essere liquidata interamente in capitale esclusivamente nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione del 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Per comprendere meglio tale ultima disposizione, si osserva che per il 2013, l'assegno sociale ammonta a euro 5.749,90 euro: pertanto, quest'anno, il montante potrà essere liquidato interamente in capitale se la rendita calcolata in base al 70% del montante stesso sia inferiore a 2.874,45 euro su base annua.

Il calcolo

La rendita pensionistica comple-

Fisco e anni

01 | **L'IMPOSTA**
Sotto il profilo della disciplina fiscale, la normativa dispone che le rendite derivanti dalla pensione complementare siano soggette a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15%, con riduzione progressiva dello 0,3% per ogni anno successivo al 15° di iscrizione alla previdenza complementare, nel limite massimo del 6 per cento.

02 | **L'ESEMPIO**
Ciò significa che la prestazione erogata a un lavoratore che sia stato iscritto alla previdenza complementare per 35 anni, sarà gravata da un'imposta del 9%, poiché all'aliquota del 15% andrà detratto il correttivo del 6%, calcolato moltiplicando la cifra dello 0,3% per il numero 20, pari al numero di anni compresi tra il 16° e il 35°.

mentare viene calcolata moltiplicando il montante accumulato per un "coefficiente di conversione" corrispondente all'età e al genere della persona che richiede la rendita.

A differenza del regime obbligatorio – dove nel calcolo contributivo il coefficiente di trasformazione per determinare la pensione è limitato all'età di 70 anni – nella previdenza complementare il coefficiente di conversione è tanto più elevato, quanto più è elevata l'età in cui si inizia a percepire la rendita. Va quindi valutata, caso per caso, la convenienza a dilazionare nel tempo la percezione della rendita, al fine di poter percepire una prestazione di importo più elevato.

Si tenga presente che l'iscrizione a un fondo pensione perdura anche senza versare ulteriore contribuzione: in tal caso la contribuzione già versata continua a produrre rendimenti che possono incrementare il montante.

Eredi

Gli schemi per l'erogazione delle prestazioni possono tuttavia prevedere che, alla morte del percettore di una rendita, il montante residuo venga erogato ai beneficiari indicati dal pensionato. In alternativa è prevista l'erogazione agli stessi beneficiari di una rendita calcolata in base al montante residuale.

Per rendere operative tali disposizioni, i fondi provvedono a stipulare appositi contratti assicurativi collaterali per prevenire i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. Il regime pensionistico della previdenza complementare si distingue dunque dal regime generale anche per la mancata previsione della pensione ai superstiti: la rendita ai superstiti è infatti possibile ma non necessariamente a favore del coniuge o di figli, e comunque solo in base alla scelta del percettore della rendita diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Redditività

I CALCOLI

Performance «decisive» per la rendita

Resta scarsa la propensione degli italiani all'assunzione di rischi elevati

PAGINA A CURA DI
Claudio Pinna

Nei fondi a contribuzione definita il tasso annuo di rendimento ottenuto dalla gestione del patrimonio accantonato risulta essere fondamentale per l'individuazione della prestazione che l'iscritto potrà ricevere al pensionamento. Variazioni anche lievi della redditività dei programmi, ma costanti nel lungo termine, possono infatti generare significative differenze nelle prestazioni finali. A titolo puramente indicativo se consideriamo tre dipendenti tipo che hanno deciso di destinare il Trattamento di fine rapporto (Tfr) a un fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2007, le prestazioni che presumibilmente potranno essere ricevute al pensionamento possono risultare sensibilmente differenti (si veda la tabella in pagina). Ipotizzando infatti un tasso annuo di rendimento in termini reali (al netto quindi del corrispondente incremento del costo della vita) variabile dall'1,0 al 7%, le rendite vitalizie finali, espresse in percentuale della retribuzione percepita nell'anno precedente il pensionamento, si aggirano mediamente nell'ordine del 6%, ipotizzando livelli di rendimento contenuti. Viceversa le prestazioni possono giungere al 12% dell'ultima retribuzione qualora i rendimenti annui si attestino su livelli più elevati.

I risultati

In Italia i fondi pensione nel 2012 hanno sicuramente ottenuto, in linea con l'andamento del mercato finanziario, risultati interessanti. Sulla base degli ultimi dati pubblicati dalla Covip infatti il tasso annuo di rendimento medio è risultato pari a circa l'8 per cento.

Diversa è risultata la situazione in passato. Nel 2011 ad esempio il tasso annuo di rendimento medio è stato negativo e mediamente più contenuto rispetto alla redditività ottenuta dagli altri fondi pensione presenti nei principali Paesi aderenti all'Ocse. Nel Pension Markets in Focus dello scorso mese di settembre infatti il tasso annuo di rendimento medio dei fondi pensione italiani per il 2011 è stato riportato pari a meno 2,8%, rispetto a una media ponderata dei vari Paesi pari a meno 1,1 per cento.

Il rendimento dei nostri fondi pensione è stato influenzato dalla diversa composizione che il patrimonio gestito ha assunto rispetto a quella di altri Paesi. Tale composizione dipende in maniera fondamentale dalle scelte operate dai lavoratori nei confronti delle varie linee di investimento offerte.

I lavoratori italiani non sono molto propensi all'assunzione di rischi finanziari elevati: rispetto a una media del 46%, circa il 65% del patrimonio dei nostri fondi pensione è destinato all'investimento in titoli di debito e contratti assicurativi. Tra i titoli di debito, i nostri fondi pensione sottoscrivono per circa l'83% (contro una media del 68%) obbligazioni della Pubblica amministrazione. La componente azionaria e quella relativa ai fondi comuni risulta essere più contenuta della media degli altri Paesi (circa il 21% rispetto al 36%). Del tutto assente l'investimento da parte dei nostri fondi pensione in prodotti alternativi e limitata la diversificazione degli impieghi all'estero (in attesa della revisione del decreto 703/1996 sugli investimenti).

La redditività

Ma quanto dovrebbero rendere i fondi pensione per garantire livelli di prestazione finale adeguati? Se torniamo ai dipendenti tipo considerati, la copertura offerta dalla previdenza di base, fatta eccezione per i casi limite, varia nei loro confronti dal 50% al 65% dell'ultima retribuzione. Il fondo pensione per garantire una prestazione complessiva adeguata dovrebbe aggirarsi quindi tra un 15 e un 20 per cento. Per giungere a livelli del genere, sempre facendo riferimento alle proiezioni elaborate in precedenza, che considerano esclusivamente il versamento dell'intero Tfr dal 1° gennaio 2007 – senza prevedere quindi contribuzioni aggiuntive e ipotizzando anche il mancato ricorso da parte dell'iscritto ad anticipazioni e l'intera conversione della prestazione maturata al pensionamento in rendita – la redditività dovrebbe risultare particolarmente elevata (in alcuni casi anche superiore al 10%). Livelli del genere possono essere raggiunti solo attraverso tipologie di investimento particolarmente rischiose, non in linea con la propensione al rischio dei lavoratori italiani in passato e con la prudenzialità che in ogni caso deve caratterizzare l'investimento pensionistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELPRESS
www.selpress.com

Le polizze per la non autosufficienza. Garanzie e possibili sviluppi

«Long term care» ancora in attesa

La copertura di tipo Long term care (Ltc) rappresenta una forma di assistenza che garantisce il rischio della perdita di autosufficienza (la capacità cioè di svolgere le attività elementari della vita quotidiana, tipo vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, all'alimentazione, essere in grado di gestire la cura della casa, avere sviluppate le funzioni motorie, eccetera). Tale copertura sta acquisendo sempre più interesse e presumibilmente assumerà una forma determinante nei nuovi sistemi di welfare della maggior parte dei Paesi europei (alcuni ne hanno già prevista l'obbligatorietà per tutti i cittadini).

Il mercato

Le prestazioni garantite possono assumere forme diverse (una rendita annua a partire dal momento in cui la mancata autosufficienza si verifica e permane, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza, il rimborso delle rette sostenute nei centri di degenza di lungo termine, o delle cure infermieristiche domiciliari, eccetera). Anche le modalità di finanziamento possono essere le più svariate. Sul mercato sono infatti presenti tutta una serie di specifici prodotti assicurativi. Le organizzazioni più importanti possono però anche ricorrere all'autofinanziamento delle prestazioni.

In Italia la copertura Ltc è veramente agli inizi. Alcuni contratti collettivi nazionali ne hanno previsto l'introduzione, ma richiedendo, nell'ambito di un contesto economico caratterizzato dall'assenza di significative risorse disponibili, un contributo così contenuto che anche le prestazioni garantite a favore dei lavoratori risultano marginali. Non di rado infatti la copertura viene attivata esclusivamente nel caso di una mancanza di autosufficienza significativa (quasi totale) o garantita, a fronte di un'esigenza crescente con l'età, sino al compimento di una determinata età, tipo 70 anni.

Di solito il finanziamento avviene tramite il fondo pensione o il fondo sanitario per poter usufruire, nei limiti stabiliti, delle agevolazioni fiscali che il legislatore ha concesso a favore di questi programmi. In particolare, la deducibilità dei contributi destinati al finanziamento dei programmi di rimborso delle spese sanitarie è direttamente collegata alla garanzia, tra le altre, delle prestazioni di tipo Ltc.

All'estero

La Germania viceversa è uno dei Paesi dove la copertura è stata resa obbligatoria. Viene finanziata da tutti i lavoratori con un contributo pari a circa il 2% della retribuzione, suddiviso tra azienda e dipendente. Le prestazioni vengono garantite sulla base della quantità di assistenza che in termini temporali la persona necessita per svolgere le attività elementari. In genere la valutazione consente di erogare le prestazioni con più facilità rispetto alle forme attualmente presenti in Italia.

Mediamente il sistema britannico appare anche più flessibile rispetto a quello tedesco. A breve l'invecchiamento della nostra popolazione renderà di fondamentale importanza questo tipo di prestazioni e una presumibile revisione del sistema sanitario nazionale, pubblico e privato, non potrà prescindere da una appropriata riflessione sulle modalità attraverso le quali la copertura Ltc sarà garantita in futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS
www.selpress.com

Le ipotesi sull'assegno futuro

Stima della prestazione finale ottenibile corrispondente al Tfr destinato al fondo pensione dal 1° gennaio 2007, con pensionamento a 66 anni di età.
La pensione annua finale è espressa in % sull'ultima retribuzione percepita

Dati individuali dei profili di dipendenti considerati

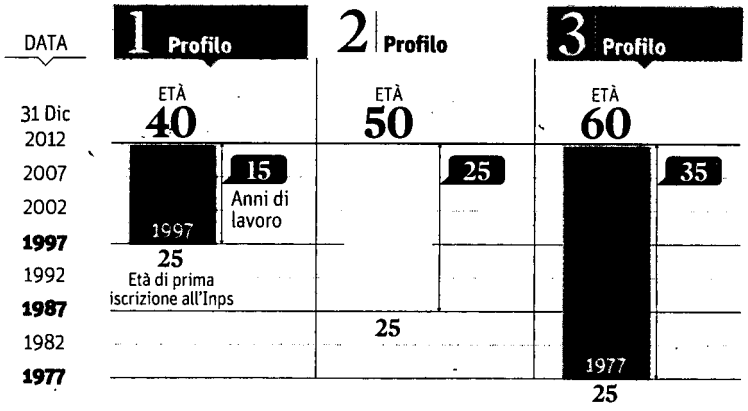

Retribuzione annua lorda percepita nel primo anno di attività lavorativa

15.000

Retribuzione annua lorda percepita nell'ultimo anno di attività lavorativa

	30.000			75.000			150.000		
Tasso rendimento reale al fondo pensione	Pensione annua finale								
% ANNUO	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1,0	8,3	6,3	3,8	6,0	5,0	3,3	4,9	4,3	3,0
3,0	11,4	7,8	4,2	8,0	6,1	3,7	6,3	5,2	3,4
5,0	16,0	9,8	4,8	10,8	7,5	4,2	8,3	6,3	3,8
7,0	23,1	12,4	5,4	15,1	9,4	4,7	11,2	7,7	4,3

Fonte: elaborazioni Aon Hewitt

Un decalogo dall'Ocse

01 | **GESTIONE**
La redditività risulta fondamentale nella previdenza complementare ma da sola, in diversi casi, non può consentire il raggiungimento degli obiettivi dei lavoratori. Fondamentale risulta anche la destinazione verso forme di risparmio previdenziali di adeguate quote di reddito percepite nel corso del periodo di servizio. Fondamentali sono anche le modalità di gestione dei fondi pensione per consentire agli iscritti di poter cogliere le opportunità presenti sul mercato e di gestire al meglio i relativi rischi

02 | **RACCOMANDAZIONI**
A tal fine l'Ocse ha pubblicato una serie di dieci raccomandazioni destinate ai fondi pensione a contribuzione definita per il buon funzionamento dei programmi. Tra i vari principi una particolare attenzione è dedicata all'applicazione di una corretta governance (che specialmente nella selezione del processo degli investimenti attribuisca ruoli e responsabilità chiare, con organismi di decisione e di controllo appositamente costituiti), alla definizione di livelli contributivi coerenti con le necessità effettive dei lavoratori, all'organizzazione di adeguati processi di comunicazione nei confronti degli aderenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Gianni Riotta

Diffusione Testata n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Redditività

LE SOLUZIONI

Un ventaglio di possibilità per la riscossione delle rate

Formule a confronto

Stima delle diverse rendite che possono essere erogate da un fondo pensione. Si ipotizza un iscritto di sesso maschile, con pensionamento a 66 anni (importo in euro)

	Possibili rendite garantite				
Posizione individuale maturata	Vitalizia senza reversibilità	Vitalizia con reversibilità	Vitalizia senza reversibilità certa per 5 anni	Vitalizia senza reversibilità controassicurata	Vitalizia senza reversibilità con Ltc
100.000	6.828	5.647	6.774	6.115	6.214
200.000	13.656	11.295	13.548	12.231	12.428
300.000	20.484	16.942	20.322	18.346	18.642
400.000	27.312	22.589	27.096	24.462	24.856
500.000	34.141	28.236	33.870	30.577	31.069
600.000	40.969	33.844	40.644	36.692	37.283
700.000	47.797	39.531	47.418	42.808	43.497
800.000	54.625	45.178	54.192	48.923	49.711
900.000	61.453	50.826	60.966	55.039	55.925
1.000.000	68.281	56.473	67.740	61.154	62.139

Fonte: elaborazioni Aon Hewitt

La forma che offre l'importo più alto nel primo anno di pensionamento è quella «diretta»

PAGINA A CURA DI
Claudio Pinna

Tanto è determinante in un fondo pensione a contribuzione definita la redditività in fase di accumulo della prestazione, tanto sono fondamentali le modalità attraverso le quali la posizione individuale maturata al pensionamento viene poi convertita ed erogata sotto forma di rendita vitalizia.

Le tipologie

Le tipologie di rendite offerte in Italia dai fondi pensione sono infatti numerose. Ciascuna di queste prevede una prima rata erogata nell'anno immediatamente successivo al pensionamento e una sua evoluzione futura differente.

Alla cessazione dal servizio è l'iscritto che decide il tipo di rendita che preferisce. Sulla base della scelta operata la prestazione maturata sotto forma di capitale viene convertita in rendita vitalizia tenendo conto del presumibile impegno finanziario assunto nei confronti degli aventi diritto.

Tra le principali forme di rendite, ci sono infatti:

- le dirette;
- le reversibili a favore di uno o più familiari;
- erogate per un determinato periodo (5 o 10 anni) in maniera certa;
- controassicurate;
- con una maggiorazione in caso di mancata autosufficienza intervenuta.

Le caratteristiche

La forma che consente di ricevere nel primo anno successivo al pensionamento la rata di rendita più elevata è quella diretta. Tale tipo di rendita prevede l'erogazione della prestazione sino al decesso dell'iscritto.

Nel caso di una rendita vitalizia reversibile, invece, la prestazione viene erogata sino all'ultimo decesso dei familiari indicati dall'iscritto come possibili aventi diritto.

In diverse situazioni però la rendita erogata ai familiari viene ridotta di una determinata percentuale (classica, similmente a quanto avviene per l'Inps, risulta essere l'erogazione al coniuge di una prestazione pari al 60% di quella che in precedenza veniva erogata all'iscritto).

Nel caso di rendite certe la prestazione, indipendentemente dalla sopravvivenza o meno dell'iscritto e dei relativi familiari, viene garantita per un determinato periodo.

Successivamente la forma assume le medesime caratteristiche, sempre sulla base delle scelte operate dall'iscritto, delle rendite di-

rette o reversibili.

Nel caso di rendita controassicurata la prestazione, similmente alla rendita diretta, viene erogata sino al decesso dell'iscritto. Al momento del decesso però il capitale residuo, costituito dalla posizione individuale maturata al pensionamento ridotta delle rate di rendita erogate, viene corrisposto a favore dei familiari.

La rendita con maggiorazione in caso di mancata autosufficienza prevede in sostanza la garanzia di una copertura di tipo Ltc o Long term care (si veda la pagina a fianco). La prestazione viene cioè erogata similmente a una rendita diretta.

Al verificarsi della mancata autosufficienza (cioè alla mancata capacità di svolgere adeguatamente in via autonoma una serie di attività basilari, come vestirsi, mangiare, curare la propria igiene personale) la prestazione viene incrementata (solitamente raddoppiata).

La differenza

Le rendite iniziali a seconda della scelta operata possono risultare sensibilmente diverse. Rispetto a quella diretta la riduzione apportata alla rendita reversibile dipende dall'età e dal numero dei familiari aventi diritto.

Sempre rispetto alla rendita diretta le altre tipologie, a parità di posizione individuale maturata, possono risultare più contenute (anche oltre il 10%).

I lavoratori debbono assolutamente prestare la loro attenzione anche su questi aspetti nel momento in cui individuano un determinato obiettivo pensionistico che desiderano perseguire (ad esempio l'80% dell'ultima retribuzione percepita).

Le tendenze

In Italia finora la maggior parte degli iscritti ha prevalentemente preferito ricevere le prestazioni maturate sotto forma di capitale. In futuro, con la riduzione della copertura offerta dalla previdenza pubblica e con il ruolo che sempre più la prestazione dal fondo pensione andrà ad assumere (di una quota di reddito cioè che effettivamente dovrà essere utilizzata per poter mantenere lo stesso tenore di vita), un approccio del genere dovrebbe mutare.

Difficile risulta però prevedere quale tipologia di rendita risulterà essere quella preferita. In Inghilterra (si veda la scheda a fianco), dove l'erogazione delle rendite appare più diffusa sono state condotte diverse analisi.

Una di queste è stata svolta dall'associazione delle imprese assicuratrici britanniche e da tale indagine risulta che i lavoratori inglesi per circa il 60% hanno preferito la rendita diretta (e per circa il 40% la rendita reversibile). Nel 70% dei casi hanno inoltre optato per una rendita con un determinato periodo garantito di erogazione (e nel 30% per una rendita puramente vitalizia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio inglese

01 | **TRASFERIMENTO**
Il mercato inglese ovviamente per alcuni fattori prevede specifiche caratteristiche che non ritroviamo nel nostro contesto.
Al momento del pensionamento infatti la normativa inglese consente all'iscritto di poter eventualmente trasferire la posizione maturata a un altro operatore finanziario autorizzato all'erogazione delle rendite in grado di offrire condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal fondo pensione di appartenenza.
Diversi iscritti (e in particolare coloro che hanno accumulato una posizione individuale superiore
a quella media) si avvalgono di tale opportunità.

02 | **RIVALUTAZIONE**
Un'ulteriore differenza è relativa alla rivalutazione in corso di erogazione.
In Italia solitamente tale rivalutazione è commisurata al tasso annuo di rendimento che la compagnia di assicurazione ha ottenuto nell'anno dalla gestione delle riserve accantonate a fronte degli impegni assunti nei confronti dei pensionati.
In Inghilterra le rendite possono o meno prevedere una rivalutazione. Qualora non sia prevista, a parità di posizione individuale maturata, la prima rata di rendita risulta essere più elevata. In genere la maggior parte degli iscritti preferisce tale tipo di rendita.

03 | **PRODOTTI INNOVATIVI**
Sul mercato inglese infine sono presenti tipologie di rendite non particolarmente diffuse nel nostro, come ad esempio quelle che collegano le modalità di conversione della posizione individuale maturata in pensione alle condizioni fisiche dell'iscritto.
Anche in Italia quindi lo spazio per prodotti di rendita più innovativi e in linea con le esigenze degli iscritti ai fondi pensione appare decisamente presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com | Direttore Responsabile Ferruccio de Bortoli | Diffusione Testata 489.988

Recessione Calano gli inattivi, le persone che non lavorano e non cercano un impiego si sono ridotte di 36 mila unità

Meno disoccupati, ma è ancora record

In Italia tasso dell'11,6%. Un giovane su quattro senza lavoro

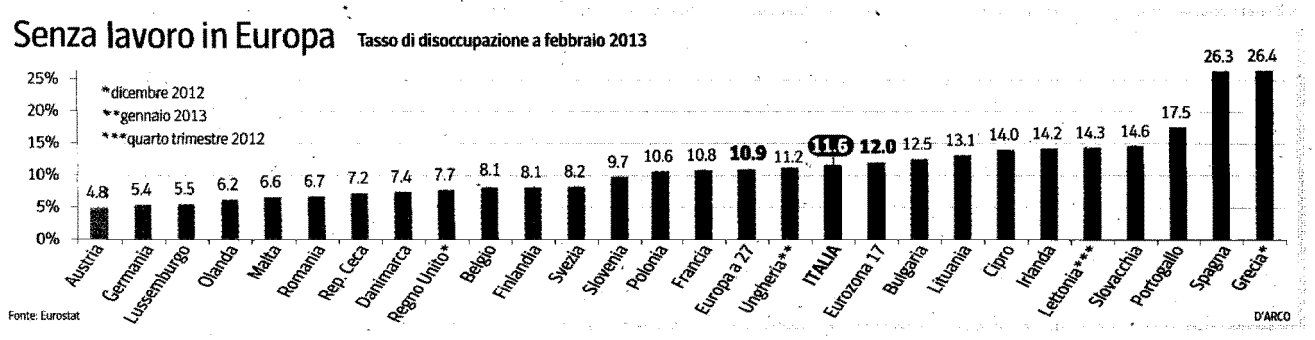

ROMA - La disoccupazione cala leggermente in Italia, passando dall'11,7% di gennaio all'11,6% di febbraio: ma quella offerta ieri dall'Istituto nazionale di statistica è solo in apparenza una buona notizia. Perché, se su base mensile i dati parlano di una leggera diminuzione (-0,1%), allargando lo sguardo a quanto succedeva l'anno scorso il tasso di disoccupazione nel nostro Paese continua ad aumentare, +1,5%. Sempre paurosamente vicino al livello record del 12% registrato da Eurostat nell'Europa a 17, dove sono 19,071 milioni i senzalavoro, con una disoccupazione giovanile salita al 23,9% dal 22,3% di gennaio e picchi di oltre il 50% in Grecia e Spagna: percentuali che fanno gridare il Commissario europeo per il Lavoro, Laszlo Andor, alla «tragedia per l'Europa».

I giovani tra i 15 e i 24 anni non se la cavano bene neanche in Italia: con il 37,8% la disoccupazione degli *under* 25 si conferma la terza più alta dell'intera Unione Europea. Il dato è in calo rispetto al record del 38,6% di gennaio (-0,8%), ma anche qui, guardando ad una prospettiva di dodici mesi, il sorriso scema: nel febbraio 2012 era al 33,9% (+3,9%).

Un «disagio sociale elevato», sottolinea Confcommercio, che lo misura attraverso il Misery Index, «passato da poco meno di dodici punti agli inizi del 2007 ad oltre venti punti del 2012». E se si guardano gli *under* 25, 647 mila giovani sono senza lavoro, vale a dire il 10,7% della popolazione tra i 15 e i 24 anni. Ragazzi che sono sempre più disposti, come testimonia la confederazione sindacale Confeuro, ad essere sottopagati per le proprie prestazioni lavorative (il 25%) e ad emigrare (64%) per condizioni di lavoro migliori.

Segnali di speranza dai nuovi occupati non ne arrivano. Se infatti a febbraio, segnala l'Istat, gli occupati erano 22 milioni e 739 mila, in aumento dello 0,2% rispetto a gennaio (+48 mila), su base annua l'occupazione diminuisce dell'1% (-219 mila). E il tasso di occupazione, pari al 56,4%, che aumenta di 0,1% nel confronto da un mese all'altro, cala in realtà di 0,5% rispetto a dodici mesi prima. Neanche il fatto che i nuovi occupati siano tutte donne può far ben sperare: perché di fatto la componente femminile della forza lavoro (47,1%) resta sempre molto più bassa di quella maschile (65,9%). Ma anche perché a produrre l'aumento sono le lavoratrici straniere, spesso sottopagate, e le occupate rimaste a lavoro per l'allungamento dell'età pensionabile. Il calo degli inattivi, cioè coloro che non lavorano né cercano un impiego (tasso del 36,1%, -0,1% in un mese e -0,6% su base annua), continua ad andare di pari passo con la crescita della disoccupazione: chi esce dallo stato di inattivo automaticamente diventa disoccupato.

Valentina Santarpia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

647

mila, i **giovani** senza lavoro, pari al 10,7% della popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com | Direttore Responsabile Ferruccio de Bortoli | Diffusione Testata 489.988

Tendenze Profeta: primi effetti delle agevolazioni per l'occupazione femminile

Un posto in più per 50 mila donne Anche per dividere i rischi in famiglia

I numeri dell'Istat

Le occupate

1 Su base mensile le donne occupate sono salite dello 0,5%, cioè di 50 mila unità. Idem su base annua

Le straniere

2 Il fenomeno è sostenuto dalle lavoratrici straniere e dall'allungamento della vita lavorativa delle donne

Meno inattive

3 A causa della crisi, diminuisce il tasso di inattività delle donne, calato su base annua del 2,4% contro il -0,7% degli uomini

MILANO — E poi la sorpresa: le donne trainano l'occupazione. Mentre l'Ocse ci bacchetta per la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro (siamo terz'ultimi davanti a Turchia e Messico) comincia ad apparire qualche segnale in controtendenza. Almeno nel mese di febbraio, secondo l'analisi firmata ieri dall'Istat: se l'occupazione maschile è diminuita del 2% su base annua, quella femminile è aumentata dello 0,5% sia rispetto al mese precedente che rispetto a dodici mesi prima. Insomma lo spiraglio sull'occupazione, dopo mesi di segni meno, è dovuto essenzialmente alle donne: 50 mila in più. Sta cambiando qualcosa?

«Si tratta di un solo mese — frenano subito i ricercatori dell'Istituto nazionale di statistica — ma che fotografa i cambiamenti in atto nella nostra società anche nel mercato del lavoro. Con l'aumento delle straniere occupate nel settore dei servizi e la permanenza al lavoro delle donne più adulte dovuta all'allungamento della vita lavorativa». A causa della riforma Fornero ma non solo. Basti pensare che le over 55 occupate sono passate dal 28,1% del 2011 al 30,9% del 2012.

Idem per le straniere lavoratrici in Italia, da 960 mila del 2011 a un milione e 35 mila del 2012. Tutta un'altra storia se invece si dà un'occhiata alle giovani occupate (15-34 anni) che dal 2011 al 2012 sono addirittura diminuite (dal 37,8 al 37,1%).

Eppure, ha ribadito l'Ocse, se nel 2030 la partecipazione femminile al lavoro raggiungesse i livelli maschili, la forza lavoro italiana crescerebbe del 7% e il Pil pro capite aumenterebbe di un punto percentuale l'anno. Da anni però, il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) in Italia resta inchiodato sotto la soglia del 50% (47,1). Qualcosa di nuovo c'è: una diminuzione marcata degli inattivi (che non cercano lavoro e non studiano) soprattutto tra le donne (-2,4% su base annua).

«È un effetto della crisi — spiega Paola Profeta, professore associato di Scienza delle finanze all'Università Bocconi — il modello di famiglia monoreddito è ormai in discussione, nella coppia si cerca di differenziare il rischio. Perdere il lavoro è più facile e le donne si mettono in gioco anche avviando nuove attività come dimostra il boom dell'imprenditoria femminile di piccole dimensioni». Nella stragrande maggioranza dei casi, dicono gli esperti, si tratta di lavoro poco qualificato. «Ma dobbiamo considerare che negli ultimi tempi ci sono stati incentivi per le assunzioni femminili — aggiunge Profeta —. È ancora presto per dirlo, ma forse cominciamo a raccogliere i primi frutti».

Corinna De Cesare
corinnadecesare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

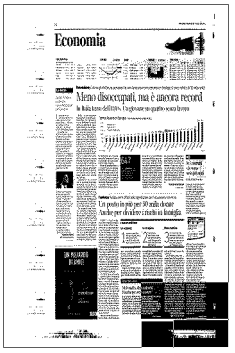
Economia
Meno disoccupati, ma è ancora record

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Mercoledì 03/04/2013

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 89.088

Per il ministero del lavoro sono sempre utilizzabili. Per l'Inps invece solo durante le ferie scolastiche

Voucher per studenti, è rissa

L'Inps corregge la riforma Fornero sul lavoro accessorio. Infatti, nonostante la legge n. 92/2012 (la riforma) abbia liberalizzato l'utilizzo dei voucher nei riguardi degli studenti entro il limite dei 5 mila euro, l'istituto di previdenza conferma le vecchie regole in base alle quali l'utilizzabilità è possibile soltanto nei periodi di vacanza o il sabato e la domenica. Lo stabilisce nella circolare n. 49/13, contraddicendo le precedenti istruzioni del ministero.

Cirioli a pagina 32

L'Istituto di previdenza contraddice la riforma Fornero sulle prestazioni accessorie

Studenti al lavoro se in vacanza

L'utilizzo dei voucher limitato soltanto ai giorni festivi

DI DANIELE CIRIOLI

L'Inps corregge la riforma Fornero sul lavoro accessorio. Infatti, nonostante la legge n. 92/2012 (la riforma) abbia liberalizzato l'utilizzo dei voucher nei riguardi degli studenti entro il limite dei 5 mila euro, l'istituto di previdenza conferma le vecchie regole in base alle quali l'utilizzabilità è possibile soltanto nei periodi di vacanza o il sabato e la domenica. Lo stabilisce nella circolare n. 49/2013 (si veda *ItaliaOggi* di sabato), contraddicendo peraltro le istruzioni del ministero del lavoro (circolari n. 18/2012 e n. 4/2013).

Il nuovo lavoro accessorio. Dal 18 luglio 2012, in seguito alla riforma Fornero, la disciplina del lavoro occasionale accessorio risulta radicalmente modificata, con la principale novità della liberalizzazione poiché, a differenza del passato, è divenuto praticabile in ogni settore e da parte di tutti i committenti, salvo l'unica limitazione della quantità di compensi. Infatti, a differenza della vecchia disciplina (ancora valida fino al 31 maggio 2013 per i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012) la quale fissava specifici tipi di attività e di categorie di prestatori di lavoro, con le nuove regole il lavoro accessorio è libero da ogni preclusione di tipo oggettivo e soggettivo (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, studente, pensionato, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso. Quest'ultimo, in particolare, è fissato a 5 mila euro con riferimento a tutti i committenti; qualora il lavoro sia prestato da soggetti percettori di integrazioni salariali o altri sostegni al reddito (cig, mobilità, Aspi, disoccupazione ecc.) il limite scende a 3 mila euro; nel caso di prestazioni svolte a favore di imprese e professionisti si aggiunge l'ulteriore limite di 2 mila euro con riferimento alla singola impresa o al singolo professionista.

I periodi di vacanza

Vacanze natalizie	Periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio
Vacanze pasquali	Periodo dalla domenica delle Palme al martedì dopo il lunedì dell'Angelo
Vacanze estive	Periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno

Studenti. In merito alla possibilità di utilizzo dei voucher in tutti i settori di attività da parte di studenti, l'Inps (circolare n. 49/2013) conferma invece la vecchia disciplina in base alla quale l'impiego di studenti, iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito soltanto durante i periodi di vacanza. A tal fine, inoltre, richiama le indicazioni della circolare n. 104/2008 con l'individuazione dei periodi di vacanza (si veda tabella). Inoltre, secondo l'Inps resta confermato pure che:

- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;
- gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di 25 anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno.

Le indicazioni dell'Inps limitano fortemente la praticabilità del lavoro accessorio, evidentemente in senso contrario a quanto previsto dalla legge (completa liberalizzazione entro il limite di 5 mila euro per anno solare). La legge n. 92/2012, infatti, ha previsto qualche restrizione per gli studenti soltanto nel settore agricolo, ma comunque senza arrivare a circoscriverne l'utilizzabilità nei periodi di vacanza.

ItaliaOggi
Pagamenti, presa in giro
Voucher per studenti, è ris

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Mercoledì 03/04/2013

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 89.088

Sulle buste paga dei comuni continua la querelle con il Mef

Continua la querelle fra comuni e Mef sulle convenzioni per l'elaborazione delle buste paga. Nei giorni scorsi, infatti, l'Anci ha fatto recapitare a Via XX settembre una lettera con la richiesta di un incontro urgente finalizzato a valutare le problematiche segnalate dagli enti che, sulla base del dl 95/2012, hanno aderito ai servizi stipendiali forniti dal ministero.

Continuano, infatti, i disguidi e i malfunzionamenti già segnalati su queste colonne (si veda *ItaliaOggi* del 9/1/2013), che molto spesso stanno comportando anche un considerevole aggravio dei costi, in aperto contrasto con gli obiettivi di risparmio della spending review.

Nella nota, si ribadisce «la necessità di uno specifico approfondimento sul tema per valutare le modalità e i margini di risoluzione delle problematiche segnalate, rendendo, ove possibile, lo strumento della convenzione maggiormente flessibile in relazione alle specificità e caratteristiche delle singole amministrazioni. Ciò al fine di dare piena e compiuta attuazione alle finalità di razionalizzazione dei costi sottese al dettato normativo e per consentire alle amministrazioni locali di usufruire, progressivamente, di servizi il più rispondenti possibili alle proprie specifiche esigenze».

Tale presa di posizione, tuttavia, non soddisfa i comuni interessati, che chiedono di poter recedere dalle convenzioni, per tornare a ricercare sul mercato le soluzioni più convenienti e adatte alle proprie esigenze.

Ma sul punto il Mef ha finora risposto picche (si veda *ItaliaOggi* del 23/2/2013).

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Mercoledì 03/04/2013

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 89.088

Lavoro - Rincaro contributivo per il fondo vittime dell'amianto. Pronto il decreto

Cirioli a pag. 33

Pronto il decreto che aggiorna l'importo della prestazione aggiuntiva

Amianto, premi più cari

L'addizionale al fondo vittime sale all'1,08%

L'addizionale nel tempo

Imprese	Dall'anno 2012	Biennio 2010/2011	Biennio 2008/2009
Iscritte all'Inail	1,08%	1,07%	1,44%
Iscritte all'ex Ipsema	0,02%	0,02%	0,03%
Aliquota fiscale agevolata	10%	10%	10%

DI DANIELE CIRIOLI

Piccolo rincaro contributivo per il fondo vittime dell'amianto. A decorrere dall'anno 2012, infatti, le addizionali dovute sui premi assicurativi all'Inail e all'Ipsema passano, rispettivamente, all'1,08% (1,07% fino al 2011) e allo 0,02% (misura invariata). Lo prevede il decreto interministeriale del 23 gennaio 2013, in attesa di pubblicazione in *G. U.*

Una prestazione aggiuntiva. Il fondo vittime dell'amianto è stato introdotto dalla legge n. 244/2007 al fine di erogare una prestazione aggiuntiva, ai titolare (o agli eredi) di una rendita dell'Inail collegata alle patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax. La prestazione viene erogata d'ufficio da parte dell'Inail in due acconti e un conguaglio. A decorrere dall'anno 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita; il secondo acconto è erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo in misura dipendente dalla disponibilità di risorse e, infine, il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto.

L'addizionale Inail. Al finanziamento del fondo si provvede con un'addizionale ai premi versati all'Inail e al soppresso Ipsema, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici per esposizione all'amianto. Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sono, in base al principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici per un numero di lavoratori uguale o superiore a due mila soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi alle seguenti voci: a) gestione artigianato voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; b) gestione industria voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; d) gestione altre attività voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100. Le lavorazioni oggetto di addizionale di competenza dell'ex Ipsema si riferiscono alle gestioni trasporto merci e trasporto passeggeri.

La misura a decorrere dal 2012. Lo schema di decreto interministeriale (economia e lavoro) fissa la misura dell'addizionale a partire dall'anno 2012 pari a 1,08% per le voci Inail e allo 0,02% per le lavorazioni dell'ex Ipsema. Per gli anni successivi la misura potrà essere variata entro il 30 novembre di ogni anno. L'addizionale è pagata una sola volta l'anno.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Mercoledì 03/04/2013

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 89.088

Previdenza - La cassa dei consulenti del lavoro taglia i costi degli organi collegiali

Marino a pag. 33

SOSTENIBILITÀ

L'Enpacl completa la riforma

DI IGNAZIO MARINO

La Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro (Enpacl) taglia i costi e avvia un piano di sostegno per i giovani e i meno giovani della categoria. I ministeri del lavoro e dell'economia hanno, infatti, comunicato ieri all'ente il via libera al nuovo statuto dell'Enpacl, già deliberato dall'Assemblea dei delegati il 27 settembre 2012, che completa così la riforma strutturale per la sostenibilità a 50 anni (legge 214/2011). A novembre 2012, infatti, era arrivato l'ok al regolamento di previdenza mentre a febbraio 2013 era stato acceso il semaforo verde al nuovo regolamento per l'elezione degli organi collegiali. Le novità hanno decorrenza dal 1° gennaio 2013, vediamole. Una delle misure più importanti riguarda l'utilizzo del contributo integrativo (pagato dal committente) che, da quest'anno, è salito dal 2 al 4%. Tale aumento, infatti, nel 2014 garantirà all'ente maggiori entrate passando dai circa 40 milioni di euro (prima della riforma) a circa 80 milioni di euro. Di queste future nuove entrate circa 6,5 milioni, attraverso un apposito regolamento, andranno a finanziare le «attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione» nonché le «provvidenze straordinarie» per chi ne avrà bisogno e ne farà richiesta. Fra le misure più attese ci sono l'incremento dell'assistenza sanitaria per i meno giovani e le misure a per favorire il passaggio degli studi da chi va in pensione alle nuove leve (si veda anche *ItaliaOggi* del 29/11/2012). Lo Statuto, tuttavia, se da un lato aumenta la manovrabilità delle risorse che restano disponibili al sistema previdenziale, dall'altro non ha mancato di tagliare i costi. Il consiglio di amministrazione, infatti, dal prossimo mandato sarà composto da sette membri (attualmente sono nove) che non potranno svolgere più di due mandati. Mentre per essere candidati al cda saranno sufficienti sei anni (attualmente otto) di anzianità di iscrizione. Ancora, i delegati, per effetto di un nuovo meccanismo di elezione, passeranno dagli attuali 162 a circa 120. Infine, il componente del collegio dei sindaci eletto dalla categoria sarà rieleggibile una sola volta. Tutte le convocazioni degli organi collegiali saranno inviate tramite posta certificata (Pec).

ItaliaOggi

Pagamenti, presa in giro

Voucher per studenti, è rissa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.